



COMUNE DI NAPOLI

Deliberazione n. 03 del 31 gennaio 2023

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Acquisizione dell'area di mq 2.621, sita in Napoli in località Monte Cava di Piperno (Pianura) alla Via Vicinale Pignatiello, porzione delle aree individuate al N.C.T. al foglio 46 particelle 894 ed 895, di proprietà della società Artedil S.r.l., su cui é stata realizzata l'opera pubblica consistente in vasche di sedimentazione e canali fognari, a seguito del Decreto Commissariale n. 94/2003, con cui si disponeva l'esecuzione di lavori "di emergenza connessi alla sistemazione idrogeologica della collina dei Camaldoli versante Pianura: alveo collettore S. Antonio, collettore Nazareth, primo e secondo canale pedemontano Eremo", per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della Città di Napoli ex O.P.C.M. 2509/1997.

L'anno duemilaventitré il giorno 31 del mese di gennaio, nella casa Comunale e precisamente nella Sala del Consiglio Comunale sita in via Verdi n. 35, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**.

Premesso che a ciascun Consigliere (di cui all'elenco che segue) ai sensi dell'art. 125 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (Testo Unico della Legge comunale e Provinciale) e dell'art. 61 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839 (Riforma della legge comunale e Provinciale) è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune; si dà atto che gli stessi Consiglieri, all'atto della votazione, risultano presenti e/o assenti come appresso specificato:

SINDACO

MANFREDI Gaetano

1) **ACAMPORA Gennaro**

2) **AMATO Vincenza**

3) **ANDREOZZI Rosario**

4) **BASSOLINO Antonio**

5) **BORRELLI Rosaria**

6) **BORRIELLO Ciro**

7) **BRESCIA Domenico**

8) **CARBONE Luigi**

9) **CECERE Claudio**

10) **CILENTI Massimo**

11) **CLEMENTE Alessandra**

12) **COLELLA Sergio**

13) **D'ANGELO Bianca Maria**

14) **D'ANGELO Sergio**

15) **ESPOSITO Aniello**

16) **ESPOSITO Gennaro**

17) **ESPOSITO Pasquale**

18) **FLOCCO Salvatore**

19) **FUCITO Fulvio**

20) **GRIMALDI Luigi**

P		
P	21) GUANGI Salvatore	P
P	22) LANGE CONSIGLIO Salvatore	P
P	23) LONGOBARDI Giorgio	P
Assente	24) MADONNA Salvatore	Assente
Assente	25) MAISTO Anna Maria	P
P	26) MARESCA Catello	Assente
Assente	27) MIGLIACCIO Carlo	P
P	28) MINOPOLI Roberto	P
P	29) MUSTO Luigi	P
P	30) PAIPAIS Gennaro Demetrio	P
Assente	31) PALUMBO Rosario	P
P	32) PEPE Massimo	P
Assente	33) RISPOLI Gennaro	P
P	34) SAGGESE Fiorella	Assente
P	35) SANNINO Pasquale	P
P	36) SAVARESE d'Atri Walter	Assente
P	37) SAVASTANO Iris	P
P	38) SIMEONE Gaetano	P
P	39) SORRENTINO Flavia	P
Assente	40) VITELLI Mariagrazia	P

ve *MRG*

Presiede l'assemblea la Presidente del Consiglio dott.ssa Vincenza Amato

In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta

Assiste ai lavori del Consiglio comunale il Segretario Generale dott.ssa Monica Cinque

La Presidente introduce la deliberazione di G.C. n. 556 del 30/12/2022 di proposta al Consiglio avente ad oggetto: Acquisizione dell'area di mq 2.621, sita in Napoli in località Monte Cava di Piperno (Pianura) alla Via Vicinale Pignatiello, porzione delle aree individuate al N.C.T. al foglio 46 particelle 894 ed 895, di proprietà della società Artedil S.r.l., su cui é stata realizzata l'opera pubblica consistente in vasche di sedimentazione e canali fognari, a seguito del Decreto Commissariale n. 94/2003, con cui si disponeva l'esecuzione di lavori "di emergenza connessi alla sistemazione idrogeologica della collina dei Camaldoli versante Pianura: alveo collettore S. Antonio, collettore Nazareth, primo e secondo canale pedemontano Eremo", per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della Città di Napoli ex O.P.C.M. 2509/1997.

Fa presente, che il provvedimento è stato trasmesso: alla Commissione Ambiente e Mare che, con verbale n. 114 del 20/01/2023, ha rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio Comunale; alla Commissione Bilancio che, con verbale n. 122 del 17/01/2023, alla unanimità ha espresso parere favorevole e al Collegio dei Revisori dei conti che con nota PG/2023/38381 del 16.01.2023 ha reso il parere in termini di favorevole, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, nei limiti delle prescrizioni dettate dall'art. 187, comma 3, comma 3-quater, comma 3-quinquies e comma 3-sexies del TUEL e al punto 8.11(principio contabile allegato 4.2, d.lgs. 118/2011), in merito all'applicazione dell'avanzo vincolato presunto.

Rientra in aula il consigliere Lange Consiglio (presenti n. 31)

La Presidente cede la parola all'assessore Vincenzo Santagada per l'illustrazione.

L'assessore Vincenzo Santagada prima di entrare nel merito della deliberazione, ringrazia il Sindaco per la fiducia che gli ha nuovamente manifestato conferendogli la nuova delega. Precisa sull'incarico di responsabilità affidatogli e auspica di espletarlo con lo stesso impegno e umiltà finora dimostrato. Ringrazia l'assessore Mancuso poiché è un'unità amministrativa prestigiosa che deriva dal suo egregio lavoro svolto e confida nella sua collaborazione per il prosieguo. In relazione alla deliberazione, chiarisce che si tratta dell'acquisizione al Patrimonio comunale dell'area di metri quadri 2.621, sita in Napoli in località Monte Cava di Piperno, alla Via Vicinale Pignatiello, delle particelle così come riportate di proprietà della società Artedil S.r.l., su cui è stata realizzata l'opera pubblica consistente in vasche di sedimentazione e canali fognari, per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento e alla sistemazione idrogeologica della collina dei Camaldoli versante Pianura: alveo collettore S. Antonio, collettore Nazareth, primo e secondo canale pedemontano Eremo", per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della Città di Napoli per un importo complessivo di 465.743,07 euro. L'area che si propone di acquisire è stata oggetto nel lontano 2004 di un'occupazione di urgenza, ma non sono mai state formalizzate le procedure di esproprio. E' insorto un contenzioso con il soggetto proprietario, che chiedeva l'acquisizione sanante del bene da parte del Comune o la sua restituzione che si è concluso a vantaggio del proprietario. Si è poi addivenuti ad un'ipotesi di risoluzione transattiva alla quale il soggetto proprietario ha manifestato la volontà di aderire.

La Presidente dichiara aperta la discussione generale e cede la parola al consigliere Guangi.

Il consigliere Guangi ricostruisce la storia dell'acquisizione dell'area che parte dal lontano 2002, precisando che, pur essendo favorevole all'opera di consolidamento del sottosuolo della Collina dei Camaldoli, non la voterà poiché non è stata correttamente gestita la procedura amministrativa dal



dirigente del servizio, procurando un aggravio di spesa a danno della comunità cittadina.

La Presidente constatato che non vi sono altre richieste di intervento, pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di G.C. n. 556 del 30/12/2022 e, assistita dagli scrutatori, Gaetano Simeone e Carlo Migliaccio, accerta la presenza in aula di n.31 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto e dichiara la seguente votazione:

Presenti e votanti: n. 31

Voti Favorevoli: n. 28

Voti contrari: n. 2 (consiglieri Savastano e Guangi)

Astenuti: n.1 (consigliere Lange Consiglio)

in base all'esito dell'intervenuta votazione nei modi di legge, a maggioranza dei presenti il Consiglio

DELIBERA


l'approvazione della proposta di G.C. n. 556 del 30/12/2022 avente ad oggetto: Acquisizione dell'area di mq 2.621, sita in Napoli in località Monte Cava di Piperno (Pianura) alla Via Vicinale Pignatiello, porzione delle aree individuate al N.C.T. al foglio 46 particelle 894 ed 895, di proprietà della società Artedil S.r.l., su cui é stata realizzata l'opera pubblica consistente in vasche di sedimentazione e canali fognari, a seguito del Decreto Commissariale n. 94/2003, con cui si disponeva l'esecuzione di lavori "di emergenza connessi alla sistemazione idrogeologica della collina dei Camaldoli versante Pianura: alveo collettore S. Antonio, collettore Nazareth, primo e secondo canale pedemontano Eremo", per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della Città di Napoli ex O.P.C.M. 2509/1997.

La Presidente, infine, propone al Consiglio di dichiarare immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, la deliberazione adottata. In base all'esito dell'intervenuta votazione, per alzata di mano, alla unanimità, dichiara ai sensi del comma 4, art. 134, del T.U. 267/2000, la deliberazione immediatamente eseguibile.

Si allega, quale parte integrante del presente provvedimento:

- parere del Collegio dei Revisori dei conti reso con nota PG/2023/38381 del 16.01.2023;
- Deliberazione di G.C. 556 del 30/12/2022 di proposta al Consiglio, composta da n.12 pagine, progressivamente nonché di allegati, costituenti parte integrante della proposta, composti da complessive n.36 pagine, progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con i nn. da L1065_0012_01 a L1065_0012_09.

Il contenuto del presente atto rappresenta l'estratto delle dichiarazioni riportate integralmente nel resoconto, depositato presso la Segreteria del Consiglio.



Il Dirigente
dott.ssa Enrichetta Barbati



Del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Segretario Generale
dott.ssa Monica Cinque



La Presidente del Consiglio comunale
dott.ssa Vincenza Amato



Deliberazione di C.C. n. 03 del 31/01/2023 composta da n. 4 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine n. ~~48~~⁵³ separatamente numerate.

Si attesta:

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 10.09.2023 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.lgs. 267/2000).


Il Responsabile 

Il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134, del D.lgs. 267/2000 è stato comunicato con nota PG/2023/87092 del 01/02/2023 al: Servizio Igiene della città

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del Comma 3, art. 134 del D.lgs. 267/2000

Addi 20.09.2023

Il Dirigente del Servizio Segreteria
del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari


Il presente provvedimento viene assegnato ai servizi competenti attraverso l'applicativo e-grammata per le procedure attuative:

• AREA AMBIENTE

• SERVIZIO IGIENE DELLA CITTÀ

• ASSESSORATO AMBIENTE ED AL MARE

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. _____ pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della Deliberazione di Consiglio comunale n. _____ del _____

divenuta esecutiva in data _____;


Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. _____ pagine progressivamente numerate:

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente;

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati.

Il Funzionario Responsabile

Addi 20.09.2023

Il Dirigente del Servizio Segreteria
del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari




COMUNE DI NAPOLI

**Area Consiglio Comunale
Servizio Coordinamento
U.O. Collegio Revisori dei conti**

Pa/2023/38381

DEL 16.01.2023

*dot. re delbrano
dot. re Comparesi
H*

Al Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e
Gruppi Consiliari
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
All'Assessore all'Ambiente e al Mare
Al Segretario Generale
Al Ragioniere Generale

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 556 del 30/12/2022.

Si trasmette, in allegato digitale, il parere del Collegio dei Revisori alla
deliberazione indicata in oggetto.

**Il Responsabile dell'Area Consiglio Comunale
d'ordine**

Dott. Giovanni Ranallo



PARERE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 16/01/2023

OGGETTO: Deliberazione di G.C.n. 556 del 30/12/2022. Proposta al Consiglio per l'Acquisizione dell'area di mq 2.621, sita in Napoli in località Monte Cava di Piperno (Pianura) alla Via Vicinale Pignatiello, porzione delle aree individuate al N.C.T. al foglio 46 particelle 894 ed 895, di proprietà della società Artedil S.r.l., su cui è stata realizzata l'opera pubblica consistente in vasche di sedimentazione e canali fognari, a seguito del Decreto Commissariale n. 94/2003, con cui si disponeva l'esecuzione di lavori "di emergenza connessi alla sistemazione idrogeologica della collina dei Camaldoli versante Pianura: alveo collettore S. Antonio, collettore Nazareth, primo e secondo canale pedemontano Eremo", per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della Città di Napoli ex O.P.C.M. 2509/1997.

L'anno duemilaventitre, il giorno 16 del mese di Gennaio, con modalità a distanza, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti così composto e presente:

dr. Costantino SESSA	Presidente
dr. Raffaele PIA	Componente
d.ssa Teresa DEL PRETE	Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di cui all'oggetto.

PREMESSO

- che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli art. 243 bis e ss del D. Lgs. n. 267/2000;
- che con Deliberazione di C.C. n. 15 del 30/05/2022 è stato approvato il Rendiconto esercizio 2021;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 28/06/2022 è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.)2022/2024;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

2



CONSIDERATO

- che con il provvedimento in oggetto si propone al Consiglio Comunale l'Acquisizione al patrimonio comunale di un'area di mq 2.621, sita in Napoli in località Monte Cava di Piperno (Pianura), di proprietà della società Artedil S.r.l., su cui è stata realizzata l'opera pubblica consistente in vasche di sedimentazione e canali fognari, a seguito del Decreto Commissariale n. 94/2003, per gli interventi di sistemazione idrogeologica della Collina dei Camaldoli, per l'importo complessivo € 465.743,07 (di cui € 191.857,20 IVA compresa per il trasferimento del bene immobile ed € 237.885,87 a titolo di indennità di risarcimento danno);

PRESO ATTO

- che l'area, che si propone di acquisire è stata oggetto, nell'anno 2004, di un'occupazione di urgenza, ma non sono mai state formalizzate le procedure di esproprio;

- che è insorto un contenzioso con la società proprietaria "Artedil S.r.l.", la quale, chiedeva l'acquisizione sanante del bene da parte del Comune o la sua restituzione;

- che l'Avvocatura con nota del 20.12.2022 ha espresso parere favorevole all'Accordo transattivo;

- che la società Artedil S.r.l., ha manifestato la volontà di aderire, accettando l'accordo transattivo in data 12/12/2022;

- che è stata svolta un'approfondita istruttoria, documentando la ragionevolezza e l'utilità dell'acquisto della suddetta area, in considerazione della finalità pubblica perseguita;

- che l'acquisizione delle aree al patrimonio comunale comporta un incremento patrimoniale con conseguente iscrizione del valore delle aree nel Conto Patrimoniale e nell'inventario dei beni immobili.

TENUTO CONTO

- che la spesa complessiva di euro 465.743,07 (oltre euro 8.817,00 per imposta di registro e ipotecaria e catastale fissa), trovando copertura al capitolo 202121 art.37 del bilancio di previsione e.f. 2022, dovrà confluire in avanzo vincolato ed essere applicato al bilancio di previsione 2023 in ossequio delle condizioni di cui all'art. 187, co. 3 e 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies del TUEL e al punto 8.11 (principio contabile allegato 4.2, d.lgs. n. 118/2011);



VISTI

- l'art. 42, lett. l), del T.U.E.L approvato con D.Lgs 267/2000;
- la Legge 241/1990;
- il D.P.R 327/2001;
- l'art.1965 del Codice Civile;
- gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composta dai seguenti documenti:
 - schema accordo di transazione;
 - certificato di destinazione urbanistica;
 - verbale di sopralluogo;
 - parere Dipartimento Avvocatura;
 - parere Area Centro Unico Acquisti e Gare;
 - parere Ragioneria Generale;
 - parere Servizio Cassa Finanza e Fiscalità;
 - nota accettazione della parte schema transattivo.

LETTI

- il parere di regolarità tecnica in termini di "favorevole", espresso dal Dirigente del Servizio Igiene della Città, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;"
- il parere di regolarità contabile in termini di "favorevole", espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- le Osservazioni del Segretario Generale.

**TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO, PRESO ATTO,
TENUTO CONTO, VISTO E LETTO**

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ESPRIME

- per quanto di competenza, il proprio parere in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 239 del TUEL sulla **Delibera di Giunta Comunale n. 556 del 30/12/2022**, nei limiti delle prescrizioni dettate



dall'art.187, co. 3 e 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies del TUEL e al punto 8.11 (principio contabile allegato 4.2, d.lgs. n. 118/2011), in merito all'applicazione dell'avanzo vincolato presunto.

Napoli, li 16/01/2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI


dr. Costantino SESSA

dr. Raffaele PIA

d.ssa Teresa DEL PRETE

*Sottoscritta digitalmente**

**La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*



COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

Mod_fdc_1_21

DIPARTIMENTO/AREA: *AREA AMBIENTE*

SERVIZIO: *IGIENE DELLA CITTA'*

Proposta al Consiglio

ASSESSORATO: *ALL'AMBIENTE E AL MARE*

SG: 588 del 30/12/2022

DGC: 614 del 23/12/2022

Cod. allegati: L1065_012

Proposta di deliberazione prot. n° 12 del 22/12/2022

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 556

OGGETTO: Proposta al Consiglio per l'Acquisizione dell'area di mq 2.621, sita in Napoli in località Monte Cava di Piperno (Pianura) alla Via Vicinale Pignatiello, porzione delle aree individuate al N.C.T. al foglio 46 particelle 894 ed 895, di proprietà della società Artedil S.r.l., su cui è stata realizzata l'opera pubblica consistente in vasche di sedimentazione e canali fognari, a seguito del Decreto Commissariale n. 94/2003, con cui si disponeva l'esecuzione di lavori "di emergenza connessi alla sistemazione idrogeologica della collina dei Camaldoli versante Pianura: alveo collettore S. Antonio, collettore Nazareth, primo e secondo canale pedemontano Eremo", per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della Città di Napoli ex O.P.C.M. 2509/1997.

Il giorno 30/12/2022, in modalità mista (Presenza/Videoconferenza), convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Undici Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P A

ASSESSORI:

Laura LIETO
(Vicesindaco)

P A

Paolo MANCUSO

Pier Paolo BARETTA

Antonio DE IESU

Teresa ARMATO

Edoardo COSENZA

P A

Vincenzo SANTAGADA

Maura STRIANO

Emanuela FERRANTE

Luca TRAPANESE

Chiara MARCIANI

Assume la Presidenza: *Vicesindaco Laura Lieto*

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore all'Ambiente e al Mare

Premesso che:

- la società Artedil S.r.l. è proprietaria, giusta atto di compravendita per notar Antonio Carpentieri del 5/12/2002, di un terreno sito Pianura (NA), località Monte Cava di Piperno – iscritto al NCEU al Foglio 46 p.lle 115 (mq. 16), 131 (mq. 5.950) e 132 (mq. 480) di un'estensione totale di mq. 6.446;
- in data 18/7/2003, con Decreto Commissariale n. 94/2003, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza delle opere, si disponeva l'esecuzione di lavori "di emergenza connessi alla sistemazione idrogeologica della collina dei Camaldoli versante Pianura: alveo collettore S. Antonio, collettore Nazareth, primo e secondo canale pedemontano Eremo";
- in data 13/4/2004, il R.U.P. nominato dal Comune di Napoli comunicava alla società Artedil S.r.l. l'avvio della procedura di esproprio dei terreni ivi indicati;
- in data 18/10/2004, giusta Decreto Commissariale 138/2004, era disposta l'occupazione di urgenza dei suddetti terreni per 3 anni; in particolare era disposta occupazione di mq 3.043 da espropriare, in quanto necessari per la realizzazione dell'opera pubblica, ed era altresì disposta l'occupazione temporanea di mq 780, per un totale di mq 3.823 occupati dal Comune di Napoli;
- in data 22/10/2004, con avviso prot. n. 1045/2004, il Comune di Napoli comunicava alla Artedil S.r.l. che l'immissione in possesso di detti terreni era fissata per l'8/11/2004 (giorno in cui venne redatto verbale di consegna e di consistenza);
- la Struttura Commissariale avviava la realizzazione delle suddette opere pubbliche;
- la Artedil S.r.l. diffidava il Comune di Napoli a procedere alla definizione dell'iter espropriativo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 bis d.P.R. 327/2001, mediante acquisizione sanante dei suoli illegittimamente occupati ovvero, in mancanza, alla loro restituzione all'istante;
- la Artedil S.r.l., proponeva ricorso al TAR Campania - numero di r.g. 2758 del 2017 - chiedendo la declaratoria dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato sulla richiesta, in violazione dell'art. 2 della L. n. 241 del 1990 e degli artt. 3 e 97 Cost.;
- con sentenza N. 04687/2017, il TAR Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui sopra, lo accoglieva, ordinando al Comune di Napoli di pronunciarsi sull'istanza di parte ricorrente, ex 42-bis T.U. 327/2001;
- più in dettaglio, con la sentenza N. 04687/2017, il TAR dichiarava illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Napoli in relazione all'istanza intesa alla definizione del procedimento di acquisizione sanante del suolo di proprietà della ricorrente (già interessato da lavori di sistemazione idraulica ma giammai espropriato e neppure restituito al proprietario), ordinando al Comune di Napoli di definire il detto procedimento nel termine di 90 giorni dalla comunicazione e/o notifica della sentenza, già nominando altresì, quale Commissario ad acta in sostituzione del Comune eventualmente inadempiente, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania e il Molise;
- in seguito alla predetta sentenza, non si addiveniva comunque all'adozione del provvedimento da parte del Comune di Napoli, né interveniva il nominato Commissario ad acta, nonostante pure fossero decorsi i termini indicati;
- pertanto, l'Artedil S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, proponeva ricorso numero di r.g. 3152 del 2021 per l'ottemperanza della sentenza del TAR Campania – Napoli Sez. V, n. 4687/2017 del 6/10/2017, resa nel giudizio numero di r.g. 2758/2017, passata in giudicato, con cui il Comune di Napoli è stato condannato a definire il procedimento espropriativo di cui all'art. 42 D.P.R. 327/2001 per il terreno sito in Pianura alla Località Monte Cava di Piperno iscritto al NCEU al Foglio 46 p.lle 115 (mq 16), 131 (mq 5.950) e 132 (mq 480) di un'estensione totale di mq 6.446;
- il T.A.R. Campania V sezione, con Sentenza n. 7386 del 19 novembre 2021, ordinava:
 - al Comune di Napoli, e per esso al suo Segretario Generale, potendosi quest'ultimo avvalere di tutti gli Uffici dell'Ente per la eventuale necessaria istruttoria, di definire il procedimento innestato con l'istanza del privato nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione e/o notifica della presente Sentenza;
 - al Provveditore Interregionale per le OO.PP. Campania Molise Puglia e Basilicata, con facoltà di delega a funzionario dell'Ente, previa verifica dell'inottemperanza, di definire il medesimo

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

203

7

procedimento, eventualmente d'intesa, ove possibile, con il Comune di Napoli, nel medesimo termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione e/o notifica della presente Sentenza.

3

Dato atto che:


- la materia oggetto del contendere riguardava i lavori del Commissario straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della Città di Napoli e, al termine dello stato d'emergenza, i progetti non ancora ultimati e le relative provviste finanziarie venivano assegnati, con delibera di G.C. n. 384 del 24 maggio 2012, all'allora Dipartimento Ambiente del Comune di Napoli, nonché al Servizio PRM Fognature e Impianti idrici e al Servizio Sicurezza Geologica e del Sottosuolo, servizi all'epoca ricompresi nell'articolazione del Dipartimento Ambiente;
- a far data dal luglio 2012, con delibera di G.C. n.589 del 20 luglio 2012, l'Ente comunale procedeva ad una riorganizzazione delle diverse strutture di articolazione, nuovamente rivisitata con delibere di G.C. n.741 del 28 dicembre 2017 e n. 409 del 9 agosto 2018, trovando poi quest'ultima attuazione con la Disposizione del Direttore Generale n. 9 del 6 marzo 2019 (rep. n.1523) e ss.mm. e ii.;
- per effetto dei richiamati atti di riorganizzazione delle strutture dell'Amministrazione Comunale, pertanto, l'oggetto del procedimento in parola confluiva - *ratione materiae* - in settori non più afferenti all'allora Dipartimento Ambiente (poi divenuto Direzione Centrale Ambiente e successivamente Area Ambiente), ma ricompresi nell'attuale Area Tutela del Territorio, cui afferiscono il Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio ed il servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- per la definizione del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 concorrono, comunque, diverse competenze, ascritte, sia *pro tempore* che all'attualità, a più Uffici dell'Ente, risultando, in particolare, il servizio Ciclo Integrato delle Acque deputato ad ogni valutazione in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico dell'Ente all'acquisizione dell'area, anche in funzione delle ulteriori progettualità in corso di sviluppo da parte del medesimo servizio, ed essendo interessati altri servizi dell'Amministrazione per gli aspetti di stima del valore dell'area e di esproprio;
- per quanto sopra richiamato, per l'ottemperanza alle sentenze citate in premessa, sulla base delle risultanze delle riunioni convocate dal Segretario Generale in data 11 gennaio e 18 gennaio 2022, veniva individuata l'Area Ambiente quale titolare del procedimento da sviluppare con il supporto del Servizio Ciclo Integrato delle Acque, per gli aspetti di materia dell'opera pubblica realizzata, e del Servizio Supporto ai R.U.P., per gli aspetti relativi al procedimento di occupazione da sanare;
- con Ordine di Servizio n.1 del 19 gennaio 2022 il Responsabile dell'Area Ambiente provvedeva alla nomina del Responsabile del Procedimento relativo alla Sentenza T.A.R. Campania V sez. n. 7386 del 19 novembre 2021 per l'ottemperanza della Sentenza n. 4687 del 06 ottobre 2017, su ricorso proposto da Artedil S.r.l., coadiuvato da due funzionari di Area Ambiente per gli aspetti contabili-amministrativi e per gli aspetti di natura tecnica, al fine di acquisire, in stretta sinergia con gli altri servizi tecnici individuati dal Segretario Generale funzionali per l'ottemperanza della Sentenza in oggetto, ogni relazione per materia concorrente alla risoluzione della problematica.

202

Dato, altresì, atto che:

- con nota prot.n. 3377 del 18/02/2022 il Provveditore alle OO.PP. della Campania, Molise, Puglia e Basilicata, ha comunicato al Comune di Napoli che - decorsi i termini stabiliti dall'Ordinanza in epigrafe - riteneva di avere, ormai, la titolarità nella competenza per definire l'iter procedurale ex 42 bis T.U. 327/2001 ss.mm.ii. e pertanto nella qualità di *Commissario ad Acta* per l'esecuzione della sentenza del TAR Campania- (Sezione V) n.4687/2017 del 6/10/2017, ha fissato per il giorno 24 febbraio 2022 la seduta di insediamento, convocando i rappresentanti del Comune di Napoli, come individuati con Ordine di Servizio n.1 del 19 gennaio 2022 del Responsabile di Area Ambiente;
- il giorno 24/2/2022, presso gli uffici del Provveditorato di Napoli, il *Commissario ad Acta* si insediava per definire l'iter procedurale ex 42 bis T.U. 327/2001 ss.mm.ii. di cui al punto precedente;

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque



8

- su proposta del *Commissario ad Acta*, si conveniva comunque che la definizione del procedimento fosse attuata d'intesa tra il Comune ed il Provveditorato, nell'ottica di una proficua collaborazione tra Enti al fine di una rapida ottemperanza della sentenza *de qua*;
- a tal fine, nel corso degli sviluppi del procedimento si è reso al *Commissario ad Acta* costante aggiornamento delle attività svolte e dei documenti acquisiti utili alla conclusione dello stesso.

Considerato che:

- dalla ricostruzione dei fatti in sentenza n.4687/2017, alla quale si deve ottemperare, risulta che:
 1. la società ricorrente è proprietaria del terreno sito in Napoli, quartiere Pianura, alla Località Monte Cava di Piperno iscritto al NCEU al Foglio 46 p.lle 115 (mq. 16), 131 (mq 5.950) e 132 (mq 480) di un'estensione totale di mq 6.446;
 2. in data 8 novembre 2004, giusta Decreto Commissariale 138/2004, venivano redatti i verbali di consistenza e immissione in possesso per il suolo di cui alla p.lla 131, per la superficie di 750 mq in occupazione temporanea e la superficie di 3.020 mq in esproprio (per un totale di 3.770 mq) e per il suolo p.lla 132, per la superficie di 30 mq in occupazione temporanea e la superficie di 23 mq in esproprio (per un totale di mq 53), risultando pertanto un totale delle superfici occupate pari a mq $3.770 + \text{mq } 53 = \text{mq } 3.823.00$;
- si è provveduto ad acquisire le visure e la mappa catastale, l'inquadramento dell'area con le particelle limitrofe ed il certificato di destinazione urbanistica PG 85609 del 3 febbraio 2022, constatando che la particella n. 131, a seguito di variazioni, è stata rinominata con il numero 894 e la particella 132 è stata rinominata con il numero 895; inoltre, dal catasto terreni è emerso che le particelle 115 e 895 del foglio 46 sono state trasformate nelle particelle 115 e 895 del foglio 8 del catasto fabbricati;
- il servizio Ciclo Integrato delle Acque, investito degli interventi per il completamento delle reti fognarie e delle vasche di sedimentazione sul versante Pianura, giusta delibera di Giunta comunale n. 269 del 20 aprile 2016, nonché degli interventi sulla linea di finanziamento regionale derivante dall'Accordo di Programma denominato "Programma strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania", ha confermato l'interesse dell'Amministrazione comunale per le aree in parola nel corso dei diversi incontri tenuti per la risoluzione della vicenda ed in nota PG 112420 dell'11 febbraio 2022;
- il servizio Tecnico del Patrimonio del Comune di Napoli, con nota PG 408998 del 25 maggio 2022, ha rimesso la relazione per la stima del più probabile valore unitario di mercato per le aree oggetto della Sentenza in oggetto, giusta richiesta dal Direttore Generale di cui al PG 298649 del 15 aprile 2022;
- con sopralluogo del 25 febbraio 2022 e nota del Direttore Generale PG/2022/313201 del 22 aprile 2022 si è dato avvio alle attività di rilievo e frazionamento delle are per il tramite della società Napoli Servizi, quali attività prodromiche all'acquisizione sanate ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001;
- la Napoli Servizi ha provveduto ad effettuare il rilievo delle opere già realizzate in località Monte Cava di Piperno (Pianura) alla Via Vicinale Pignatiello sui suoli proprietà della società Artedil S.r.l. dall'allora Commissario di Governo per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della Città di Napoli ex O.P.C.M. 2509/1997, con evidenza delle superfici per le quali era stata disposta l'occupazione di urgenza e di quelle da espropriare in virtù del Decreto Commissariale 138/2004, anticipandone le risultanze per le vie brevi ai diversi soggetti a vario titolo interessati alla risoluzione della vicenda;
- alla luce del rilievo di cui sopra, il RdP individuato per l'Area Ambiente ha indetto riunione del 20 giugno 2022, con i rappresentanti dell'Amministrazione comunale a vario titolo coinvolti nella vicenda in parola, nel corso della quale si è preso atto delle risultanze delle misurazioni effettuate dalla Napoli Servizi e si è concordato di effettuare ulteriori valutazioni, ciascuno per quanto di competenza, ai fini anche di una eventuale proposta transattiva;
- con nota acquisita in atti al PG 540044 del 13 luglio 2022, lo Studio legale che assiste la parte nella vicenda, in nome e per conto dell'Artedil S.r.l., in persona del Legale Rappresentante *p.t.*, rappresentava la volontà di procedere a valutare l'ipotesi di transigere la vicenda, in considerazione anche del fatto che l'Amministrazione Comunale ha preso atto delle aree in titolarità dell'Artedil

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Ciaque

- S.r.l. occupate dal Comune di Napoli, ivi comprese le aree intercluse, così da poter procedere all'acquisizione sanante dell'intero compendio;
- con nota prot. n.35357 del 19 luglio 2022, in atti al PG 554396 dell'Area Ambiente, la Napoli Servizi formalizzava le risultanze dei rilievi effettuati, dando atto che:
 1. il Comune di Napoli ha, a suo tempo, occupato una superficie di circa complessivi 3.823 mq di un suolo di proprietà dell'Artedil S.r.l., della superficie totale mq catastali 6.446, individuato al catasto terreni di Napoli al foglio 46 con le particelle 115, 894 ed 895 (All. Tavola 1);
 2. per la realizzazione dell'opera pubblica, il Comune di Napoli ha usufruito di effettivi circa mq 1.973 rispetto ai circa 3.823 mq complessivamente occupati all'epoca e che, comunque, con la realizzazione della vasca e dei canali, una porzione di suolo della superficie di circa 648 mq (non già ricompresa tra le aree oggetto di occupazione d'urgenza) è stata resa di fatto interclusa, non avendo più collegamento diretto né dalla strada, né dal restante terreno dell'Artedil S.r.l. (All. Tavola 3);
 - pertanto, si è dato seguito agli incontri tra il Comune di Napoli e lo studio legale della ricorrente del 2 agosto e del 29 settembre 2022 per ogni valutazione congiunta dell'ipotesi transattiva, in considerazione: delle richieste formulate dalla parte in altro giudizio (ricorso numero di r. g. 1858 del 2016) e relativa sentenza del TAR Campania n.5840/20; del valore unitario di mercato stimato - di cui alla sopracitata nota PG/2022/408998 del 25/3/2022 - per le aree oggetto della vertenza in esame; dei rilievi eseguiti con evidenza delle superfici riconducibili al provvedimento ex art.42 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm. e ii. in virtù del Decreto Commissariale 138/2004 (quelle per le quali era stata disposta a suo tempo l'occupazione di urgenza e la porzione di esse oggetto invece di esproprio);
 - di tali incontri si è provveduto a sintetizzarne alla parte le risultanze in nota PG 709832 del 4 ottobre 2022 dell'Area Ambiente, significando che in ipotesi di soluzione transattiva - tenuto conto della valutazione del valore venale del bene, quantificato in 66,97 euro/mq al 2007 e della definizione delle superfici interessate dall'opera pubblica realizzata e ricomprese nelle aree oggetto di Decreto Commissariale di occupazione d'urgenza e relativi verbali di consistenza e presa in possesso -, laddove si fosse accettato il valore unitario sopra indicato, si sarebbero potute ricondurre all'oggetto di transazione anche le determinazioni relative all'indennità di occupazione legittima ed alla soddisfazione di parte avversa relativamente alla porzione di suolo interclusa, come rilevata da quest'Amministrazione, aspetti questi ultimi diversamente già demandati alla competenza del G.O. dalla sentenza TAR Campania n.5840/20;
 - con nota acquisita in atti al PG 752023 del 18 ottobre 2022, veniva rappresentata, per il tramite dello studio legale, la volontà dell'Artedil S.r.l., di aderire alla proposta transattiva nei termini economici prospettati dall'Amministrazione con la richiamata nota PG 709832.

Rilevato che:

- le aree per una superficie complessiva di mq 2.621 (di cui mq 1.973 ricompresi nei verbali di consistenza e immissione in possesso, giusta decreto Decreto Commissariale 138/2004, e 648 mq relativi alla porzione di suolo interclusa), superficie parte delle più ampie aree di proprietà dell'Artedil S.r.l. individuate al Nuovo Catasto Terreni al foglio 46 con le particelle 115, 894 (ex 131) ed 895 (ex 132), per come risultato dai rilievi condotti in sito (All. Tavola 1 e Tavola 3 nota in atti al PG 554396 dell'Area Ambiente), concorrono all'attualità a perseguire l'interesse pubblico sotteso alle opere di sistemazione idrogeologica della collina dei Camaldoli versante Pianura, in linea con le progettualità in corso da parte del Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- ai fini della quantificazione del valore economico della presente transazione va tenuto conto del disposto dell'art.42 bis del d.P.R. 327/2001, per il quale un bene immobile può essere acquisito per scopi di interesse pubblico sotto condizione sospensiva del pagamento al proprietario delle somme dovute a titolo di:
 1. danno patrimoniale, da determinarsi in misura corrispondente al valore venale del bene alla data di emissione del provvedimento di acquisizione sanante;
 2. danno non patrimoniale, nella misura del 10% del valore venale dell'area occupata;

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque




3. danno da occupazione illegittima, da quantificarsi nella misura del 5% annuo del valore venale dell'area occupata, dall'inizio del periodo di occupazione illegittima fino a quella di adozione del provvedimento traslativo;
- l'art.50 del d.P.R. 327/2001 comporta che è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua;
 - per le aree in parola, non sono state perfezionate le procedure di esproprio né è stata mai corrisposta alla società proprietaria alcuna somma a titolo di indennità o di indennizzo né i suoli occupati sono mai stati restituiti;
 - per effetto, quindi, della relazione di stima PG/2022/408998 del 25/5/2022 del servizio Tecnico del Patrimonio e della relazione di calcolo PG 821445 del 14/11/2022 del servizio Supporto ai RUP, l'importo complessivo dovuto risulta pari ad euro 465.743,07 così ripartita:
 - euro 157.260,00, oltre IVA al 22% pari ad euro 34.597,20;
 - euro 15.726,00 esente IVA (corrispondente al danno non patrimoniale ex art.42 bis del DPR 327/2001);
 - euro 194.153,29 esente IVA (corrispondente al danno da occupazione illegittima ex art.42 bis del DPR 327/2001, calcolato dall'8 novembre 2007, data di inizio del periodo di occupazione illegittima, fino 31 dicembre 2022);
 - euro 64.006,58 esente IVA (corrispondente all'indennità di occupazione legittima ex art.50 del DPR 327/2001);
 - per tutto quanto sopra delineato, quindi, occorre corrispondere al proprietario dei suoli l'importo complessivo di euro 465.743,07, di cui euro 191.857,20 (IVA inclusa al 22%) per il trasferimento del bene immobile ed euro 273.885,87 a titolo di indennità e risarcimento del danno esente IVA (ex art.15 del DPR 633/1972);
 - a seguito della cessazione delle attività del Commissariato e della relativa chiusura delle contabilità speciali n. 1491, n. 3012 e n. 3244 intestate al Sindaco Commissario delegato ex art. 9 dell'O.P.C.M. n. 3932 del 7.04.2011, la Giunta Comunale, al fine di consentire il completamento degli interventi ai quali le relative somme erano vincolate, con delibera 384 del 24.05.2012, nel dettare gli indirizzi per il trasferimento delle residue risorse presenti sulle contabilità speciali delle gestioni commissariali agli interventi di bilancio comunale ha, tra l'altro, preso atto del trasferimento degli importi presenti sulla contabilità speciale n. 1491 per il pagamento degli interventi di emergenza connessi all'emergenza sottosuolo ex O.M.I. n. 2509197;
 - con la medesima deliberazione, la Giunta Comunale ha autorizzato il Servizio Programmazione e Monitoraggio delle Entrate, delle Spese e dei Mutui e Bilancio Comunale ad istituire nel Bilancio di Previsione 2012 - 2014 - annualità 2012, la risorsa 4.02.12.12 per l'introito delle relative somme, nonché autorizzato i Dirigenti assegnatari delle suddette risorse ad assumere, con proprie determinazioni, gli impegni di spesa e ad emettere i conseguenti atti di liquidazione, onde consentire il pagamento alle ditte/società aggiudicatrici dei lavori relativi agli interventi ricompresi nei programmi straordinari;
 - tra le predette risorse, risulta il residuo importo degli accreditamenti del finanziamento, relativo ai lavori di cui al suddetto intervento, sul capitolo 202121 art.37 imputato all'attualità ancora all'Area Ambiente;
 - l'art. 1965 del Codice civile prevede che le parti possano addivenire a un accordo che regoli transattivamente il passaggio della proprietà a seguito del mancato perfezionamento del procedimento di esproprio ed ogni altra pretesa comunque riconducibile, a qualsiasi titolo, alla realizzazione dell'opera pubblica in argomento.

Ritenuto che:

- l'accordo di cui si tratta risulta utile e conveniente per l'Amministrazione comunale e per l'intera collettività, in quanto la restituzione delle aree al proprietario non consentirebbe il perseguimento dell'interesse pubblico ancora attuale al completamento delle opere di sistemazione idrogeologica della collina dei Camaldoli versante Pianura, secondo le progettualità in capo all'Area Tutela del Territorio condotte dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;

Il Segretario Generale
Dr.ssa Morica Cinque



- l'accordo di cui si tratta risulta utile e conveniente per l'Amministrazione comunale e per l'intera collettività, in quanto da un lato, con l'accettazione da parte della società proprietaria dei suoli del valore venale unitario dell'area, si evita l'insorgere di un'ulteriore lite tra le parti avverso un provvedimento eventualmente assunto unilateralmente dall'Amministrazione ex art.42 bis del D.P.R.207/2001, e dall'altro, con l'acquisizione da parte del Comune della porzione di suolo interclusa di circa 648 mq (non già ricompresa tra le aree oggetto di occupazione d'urgenza e quindi non riconducibile all'acquisizione sanante ex art.42 bis) si perfeziona lo sviluppo progettuale sotteso all'interesse pubblico ancora attuale per le opere pubbliche da completarsi e si evita l'insorgere di un'ulteriore lite innanzi al G.O., come già delineatosi a seguito della sentenza TAR Campania n.5840/20, liti che determinerebbero un aggravio di costi e spese processuali a carico del bilancio dell'Ente;
- l'accordo di cui si tratta risulta, inoltre, utile e conveniente per l'Amministrazione comunale e per l'intera collettività, in quanto, con l'accettazione, da parte della società proprietaria dei suoli, del valore venale unitario dell'area, è possibile corrispondere alla stessa già in questa sede anche l'indennità di occupazione legittima, non ricompresa nelle somme da riconoscere con eventuale provvedimento sanante ex art.42 bis, ma comunque dovuta ai sensi dell'art.50 del medesimo D.P.R.327/2001, evitando l'insorgere di un'ulteriore lite tra le parti innanzi al G.O., con aggravio di costi e spese processuali a carico del bilancio dell'Ente, avverso un valore unitario non condiviso dalla parte;
- per i motivi esposti appare opportuno e conveniente per l'Amministrazione comunale addivenire all'accordo in parola, le cui clausole sono di seguito riportate;
- si debba procedere a formalizzare l'acquisizione della superficie di mq 2.621, porzione delle aree individuate al Nuovo Catasto Terreni al foglio 46 con le particelle 894 ed 895, come risultante dai rilievi condotti in sito (All. Tavola 3 alla nota in atti al PG 554396 dell'Area Ambiente) e verbale di sopralluogo in atti dell'Area Ambiente al PG 825664 del 15 novembre 2022;
- sull'accordo transattivo di cui si tratta, il Dipartimento Avvocatura servizio Difesa giuridica Amministrativa, con nota PG 856885 del 25.11.2022, ha reso parere favorevole;
- per il medesimo accordo transattivo sono, altresì, stati acquisiti i pareri PG 871843 del 01.12.2022 dell'Area Centro Unico Acquisti e Gare, PG 885900 del 06.12.2022 della Ragioneria Generale, PG 898923 parere Servizio Cassa Finanza e Fiscalità, PG 919793 e PG 920736 del 20.12.2022 del Dipartimento Avvocatura;
- con la nota PG 889368 del 7 dicembre 2022 il Comune di Napoli ha trasmesso lo schema del presente accordo transattivo all'Artedil S.r.l. per il tramite dello Studio Legale che assiste la parte, che ha condiviso per accettazione con comunicazione in atti dell'Area Ambiente al PG 903189 del 14 dicembre 2022.

Visti

- la Legge n.241/1990 e ss.mm. e ii.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. 327/2001 e ss.mm. e ii.;
- l'art.1965 del Codice Civile.

Rilevato che, a termini dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, ricorrono motivi di urgenza in quanto occorre procedere con ogni sollecitudine all'approvazione della delibera per consentire il perfezionamento degli atti consequenziali entro la chiusura dell'esercizio finanziario in corso, per le pattuizioni intervenute per il relativo soddisfo dell'oggetto di transazione e non protrarre, comunque, all'anno 2023 il calcolo delle voci spettanti per danno da occupazione illegittima e per l'indennità di occupazione legittima.

Il Segretario Generale
Dr.ssa *Monica Cinque*

12

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 36 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.:

- L1065_0012_01: schema accordo di transazione;
- L1065_0012_02: PG 85609 del 03.02.2022 Certificato di destinazione urbanistica;
- L1065_0012_03: PG 825664 del 15.11.2022 verbale di sopralluogo;
- L1065_0012_04: PG 856885 del 25.11.2022 parere Dipartimento Avvocatura;
- L1065_0012_05: PG 871843 del 01.12.2022 parere Area Centro Unico Acquisti e Gare;
- L1065_0012_06: PG 885900 del 06.12.2022 parere Ragioneria Generale;
- L1065_0012_07: PG 898923 del 12.12.2022 parere Servizio Cassa Finanza e Fiscalità;
- L1065_0012_08: PG 903189 del 14.12.2022 Nota accettazione della parte schema transattivo;
- L1065_0012_09: PG 920736 del 20.12.2022 parere Dipartimento Avvocatura.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
del servizio Igiene della città
Dr. Roberta Sivo

Con voti UNANIMI,

DELIBERA

PROPORRE AL CONSIGLIO:

1. Acquisizione dell'area di mq 2.621, come rappresentata nella planimetria allegata al verbale di sopralluogo PG 825664 del 15.11.2022, sita in Napoli in località Monte Cava di Piperno (Pianura) alla Via Vicinale Pignatiello, porzione delle aree individuate al N.C.T. al foglio 46 particelle 894 ed 895, di proprietà della società Artedil S.r.l., su cui è stata realizzata l'opera pubblica consistente in vasche di sedimentazione e canali fognari, a seguito del Decreto Commissariale n. 94/2003, con cui si disponeva l'esecuzione di lavori "di emergenza connessi alla sistemazione idrogeologica della collina dei Camaldoli versante Pianura: alveo collettore S. Antonio, collettore Nazareth, primo e secondo canale pedemontano Eremo", per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della Città di Napoli ex O.P.C.M. 2509/1997, area funzionale alla sistemazione idrogeologica della collina dei Camaldoli versante Pianura per la quale sono in corso sviluppi progettuali a cura del servizio Ciclo integrato delle acque, per l'importo complessivo di euro per un totale di euro 465.743,07, di cui euro 157.260,00 oltre IVA al 22% (pari ad euro 34.597,20) per il trasferimento del bene immobile ed euro 273.885,87 a titolo di indennità e risarcimento del danno esente IVA.
2. Demandare al Responsabile di Area Ambiente la stipula dell'atto transattivo per l'acquisizione dell'area, secondo le indicazioni contenute nella parte narrativa e nello schema transattivo allegato al presente atto.
3. Dare atto che la spesa complessiva di euro 465.743,07, trova copertura al capitolo 202121 art.37 annualità 2022, in avanzo vincolato 2022 e considerato che per l'imminente chiusura dell'esercizio finanziario l'impegno non cadrà nel medesimo esercizio 2022, detto importo confluirà in avanzo vincolato, ~~per reimputazione per competenza e cassa al medesimo capitolo dell'esercizio 2022 del bilancio 2022-2024.~~ *RS*

(**): Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

L'Assessore all'Ambiente e al Mare

Paolo Mancuso

PM

Il Dirigente del servizio Igiene della città

Dr. Roberta Sivo

RS

Visto: Il Responsabile di Area Ambiente

Roberta Sivo

RS

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

MC



COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 12 DEL 21/12/2022, AVENTE AD OGGETTO: **Proposta al Consiglio** per l'Acquisizione dell'area di mq 2.621, sita in Napoli in località Monte Cava di Piperno (Pianura) alla Via Vicinale Pignatiello, porzione delle aree individuate al N.C.T. al foglio 46 particelle 894 ed 895, di proprietà della società Artedil S.r.l., su cui è stata realizzata l'opera pubblica consistente in vasche di sedimentazione e canali fognari, a seguito del Decreto Commissariale n. 94/2003, con cui si disponeva l'esecuzione di lavori "di emergenza connessi alla sistemazione idrogeologica della collina dei Camaldoli versante Pianura: alveo collettore S. Antonio, collettore Nazareth, primo e secondo canale pedemontano Eremo", per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della Città di Napoli ex O.P.C.M. 2509/1997.

Il Dirigente del Servizio Igiene della Città esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

.....Favorevole.....
.....
.....
.....
.....

Addì, 22.12.2022

IL DIRIGENTE

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 23/12/2022... e protocollata con il n. 1614/2022/614;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

.....
..... V.f.a
.....

Addì, 30/12/22

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Ragioneria
Servizio Gestione Bilancio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D. LGS. 267/2000, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI PROPOSTA DI CONSIGLIO - PROP. N. 12 DEL 22.12.2022 (DGC 614 DEL 23-12-2022) - SERVIZIO IGIENE DELLA CITTA'.

La proposta di deliberazione in esame propone al Consiglio l'acquisizione al patrimonio comunale dell' area di mq 2621 sita in Napoli in località Monte Cava di Piperno (Pianura) alla via Vicinale Pignatiello delle particelle così come riportate, di proprietà della Società Artedil S.r.l su cui è stata realizzata l'opera pubblica consistente in vasche di sedimentazione e canali fognari a seguito del Decreto Commissariale n. 93/2003 per gli interventi di sistemazione idrogeologica della Collina dei Camaldoli, per l'importo complessivo di € 465.743,07.

La definizione del procedimento è stata convenuta dal Comune di Napoli con il Provveditore Interegionale delle OO.PP. PER LA Campania e il Molise nominato Commissario ad acta a seguito della sentenza 4687/2017 .

L'importo di € 465.743,07 di cui € 191.857,20 IVA compresa per il trasferimento del bene immobile ed € 237.885,87 a titolo di indennità di risarcimento danno IVA esente è stato determinato attraverso l'adesione ad un accordo transattivo formulato dall'Amministrazione e accettato dalla Società in data 14.12.2022 .

Visto che l'Avvocatura con nota del 20.12.2022 ha espresso parere favorevole all'Accordo transattivo

La spesa di € 465.743,07, oltre € 8.817,00 per imposta di registro e ipotecaria e catastale fissa , quantificata dall'Area Centro Unico Acquisti con nota dell'1.12.2022, stanziata al CAP 202121 art.37 cod Bil 09.05-2.02.01.09.014,esercizio 2022 , confluirà in avanzo vincolato che potrà essere applicato ai sensi di quanto disposto dall'art. 187 del D.lgs 267/2000.

Si rappresenta che l'acquisizione delle aree al patrimonio comunale comporta un incremento patrimoniale con consequenziale iscrizione del valore delle aree nel conto del Patrimonio dell'Ente e nell'inventario dei beni immobili.

Con le precisazioni sopra indicate, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Napoli, 30 -12-2022

Il Ragioniere Generale
dott.ssa Claudia Gargiullo

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con il provvedimento in oggetto si intende proporre al Consiglio Comunale l'acquisizione al patrimonio comunale di un'area sita in località Monte Cava di Piperno, demandando alla dirigenza proponente la stipula di apposito atto transattivo avente ad oggetto tale acquisizione, prevedendo una spesa complessiva pari a € 465.743,07.

Il provvedimento è corredato dei favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Il Ragioniere Generale ha precisato che *"l'acquisizione delle aree al patrimonio comunale comporta un incremento patrimoniale con conseguente iscrizione del valore delle aree nel Conto Patrimoniale e nell'inventario dei beni immobili."*

Dalla lettura della parte narrativa emerge che l'area che si propone di acquisire è stata oggetto, nell'anno 2004, di un'occupazione di urgenza, ma non sono mai state formalizzate le procedure di esproprio; insorto un contenzioso con il soggetto proprietario (che chiedeva l'acquisizione sanante del bene da parte del Comune o la sua restituzione), si è poi addivenuti ad un'ipotesi di risoluzione transattiva alla quale il soggetto proprietario ha manifestato la volontà di aderire. Vengono indicati nella parte narrativa i parametri in base ai quali è stato calcolato il valore della transazione.

In via generale, si premette che la transazione è un contratto, disciplinato dall'art. 1965 del codice civile, *"col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro"*.

Per quanto attiene alle transazioni in cui una della parti è una pubblica amministrazione si ricorda che *"La scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento dell'ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza della stessa a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa"* (Corte dei Conti - Sezione Regione di Controllo per l'Umbria deliberazione n. 123/2015/PAR).

Ai fini dell'apprezzamento rientra anche la valutazione di congruità e convenienza in ordine al rapporto costo-benefici della soluzione proposta; valutazione che non può che competere alla dirigenza dei Servizi proponenti, depositari degli elementi di interesse ai fini delle determinazioni concludenti di competenza o da proporre agli organi deliberanti dell'Ente qualora la transazione involga atti di disposizione che implicano valutazioni che esulano dalla mera gestione (Corte dei Conti - Sezione Liguria-deliberazione 5/2014).

In proposito si rileva che la dirigenza dichiara che *"l'accordo di cui si tratta risulta utile e conveniente per l'Amministrazione comunale e per l'intera collettività"*.

Spettano all'Organo deliberante le valutazioni concludenti con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

VISTO:
V. Sindaco

Monica Cinque

Monica Cinque

Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 556..... del 30/12/2022, composta da n. 2... pagine progressivamente numerate,

*nonché da allegati come descritti nell'atto.**

*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 12/01/2023... e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale per la sottoposizione dello stesso all'esame di detto Organo.

Il Funzionario/Responsabile

[Handwritten signature]

ITER SUCCESSIVO

- Deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data _____
- Deliberazione decaduta _____
- Altro _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

.....

Attestazione di conformità
(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n..... del

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile

.....

[Handwritten signature]

COMUNE DI NAPOLI (C.F. 80014890638)

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Atto di transazione per il trasferimento di proprietà del suolo ubicato in località Monte Cava di Piperno (Pianura) alla Via Vicinale Pignatiello di proprietà della società Artedil S.r.l.

Importo complessivo di euro 465.743,07, di cui euro 34.597,20 per IVA al 22%.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno ____ il giorno ____ del mese di ____ in Napoli, presso la sede del Comune in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, avanti a me, dott.ssa ____, nata a ____ il ____, Segretario Generale del Comune di Napoli, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, autorizzato ope legis alla rogazione degli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, si sono personalmente costituiti:

Da una parte

- Il Comune di Napoli (c.f. 80014890638), in persona del Responsabile dell'area Ambiente ____, nato a Napoli ____, il ____, e, come tale, autorizzato alla stipulazione e alla sottoscrizione dei contratti esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e in esecuzione dell'art. 48, comma 2, dello Statuto comunale, nonché dell'art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, domiciliato per la carica presso la Sede comunale;

Dall'altra

- Il sig. ____, nato a ____ il ____ (c.f. _____), legale Rappresentante della società Artedil S.r.l., C.F. e P.IVA ____, domiciliato ai fini del presente atto presso _____.

Premesso che:

- la società Artedil S.r.l. è proprietaria, giusta atto di compravendita per notar Antonio Carpentieri del 5/12/2002, di un terreno sito Pianura (NA), località Monte Cava di Piperno - iscritto al NCEU al Foglio 46 p.lle 115 (mq. 16), 131 (mq. 5.950) e 132 (mq. 480) di un'estensione totale di mq. 6.446;
- in data 18/7/2003, con Decreto Commissariale n. 94/2003, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza delle opere, si disponeva l'esecuzione di lavori "di emergenza connessi alla sistemazione idrogeologica

18

della collina dei Camaldoli versante Pianura: alveo collettore S. Antonio, collettore Nazareth, primo e secondo canale pedemontano Eremo";

- in data 13/4/2004, il R.U.P. nominato dal Comune di Napoli comunicava alla società Artedil S.r.l. l'avvio della procedura di esproprio dei terreni ivi indicati;
- in data 18/10/2004, giusta Decreto Commissariale 138/2004, era disposta l'occupazione di urgenza dei suddetti terreni per 3 anni; in particolare era disposta occupazione di mq 3.043 da espropriare, in quanto necessari per la realizzazione dell'opera pubblica, ed era altresì disposta l'occupazione temporanea di mq 780, per un totale di mq 3.823 occupati dal Comune di Napoli;
- in data 22/10/2004, con avviso prot. n. 1045/2004, il Comune di Napoli comunicava alla Artedil S.r.l. che l'immissione in possesso di detti terreni era fissata per l'8/11/2004 (giorno in cui venne redatto verbale di consegna e di consistenza);
- la Struttura Commissariale avviava la realizzazione delle suddette opere pubbliche;
- la Artedil S.r.l. diffidava il Comune di Napoli a procedere alla definizione dell'iter espropriativo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 bis d.P.R. 327/2001, mediante acquisizione sanante dei suoli illegittimamente occupati ovvero, in mancanza, alla loro restituzione all'istante;
- la Artedil S.r.l., proponeva ricorso al TAR Campania - numero di r.g. 2758 del 2017 - chiedendo la declaratoria dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato sulla richiesta, in violazione dell'art. 2 della L. n. 241 del 1990 e degli artt. 3 e 97 Cost.;
- con sentenza N. 04687/2017, il TAR Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui sopra, lo accoglieva, ordinando al Comune di Napoli di pronunciarsi sull'istanza di parte ricorrente, ex 42-bis T.U. 327/2001;
- più in dettaglio, con la sentenza N. 04687/2017, il TAR dichiarava illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Napoli in relazione all'istanza intesa alla definizione del procedimento di acquisizione sanante del suolo di proprietà della ricorrente (già interessato da lavori di sistemazione idraulica ma giammai espropriato e neppure restituito al proprietario), ordinando al Comune di Napoli di definire il detto procedimento nel termine di 90 giorni dalla comunicazione

e/o notifica della sentenza, già nominando altresì, quale Commissario ad acta in sostituzione del Comune eventualmente inadempiente, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania e il Molise;

- in seguito alla predetta sentenza, non si addiveniva comunque all'adozione del provvedimento da parte del Comune di Napoli, né interveniva il nominato Commissario ad acta, nonostante pure fossero decorsi i termini indicati;
- pertanto, l'Artedil S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, proponeva ricorso numero di r.g. 3152 del 2021 per l'ottemperanza della sentenza del TAR Campania - Napoli Sez. V, n. 4687/2017 del 6/10/2017, resa nel giudizio numero di r.g. 2758/2017, passata in giudicato, con cui il Comune di Napoli è stato condannato a definire il procedimento espropriativo di cui all'art. 42 D.P.R. 327/2001 per il terreno sito in Pianura alla Località Monte Cava di Piperno iscritto al NCEU al Foglio 46 p.lle 115 (mq 16), 131 (mq 5.950) e 132 (mq 480) di un'estensione totale di mq 6.446;
- il T.A.R. Campania V sezione, con Sentenza n. 7386 del 19 novembre 2021, ordinava:
 - al Comune di Napoli, e per esso al suo Segretario Generale, potendosi quest'ultimo avvalere di tutti gli Uffici dell'Ente per la eventuale necessaria istruttoria, di definire il procedimento innestato con l'istanza del privato nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione e/o notifica della presente Sentenza;
 - al Provveditore Interregionale per le OO.PP. Campania Molise Puglia e Basilicata, con facoltà di delega a funzionario dell'Ente, previa verifica dell'inottemperanza, di definire il medesimo procedimento, eventualmente d'intesa, ove possibile, con il Comune di Napoli, nel medesimo termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione e/o notifica della presente Sentenza.

Dato atto che:

- la materia oggetto del contendere riguardava i lavori del Commissario straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della Città di Napoli e, al termine dello stato d'emergenza, i progetti non ancora ultimati e le relative provviste finanziarie venivano assegnati, con delibera di G.C. n. 384 del 24 maggio 2012, all'allora Dipartimento Ambiente del Comune di Napoli, nonché al Servizio PRM Fognature e Impianti

- idrici e al Servizio Sicurezza Geologica e del Sottosuolo, servizi all'epoca ricompresi nell'articolazione del Dipartimento Ambiente;
- a far data dal luglio 2012, con delibera di G.C. n.589 del 20 luglio 2012, l'Ente comunale procedeva ad una riorganizzazione delle diverse strutture di articolazione, nuovamente rivisitata con delibere di G.C. n.741 del 28 dicembre 2017 e n. 409 del 9 agosto 2018, trovando poi quest'ultima attuazione con la Disposizione del Direttore Generale n. 9 del 6 marzo 2019 (rep. n.1523) e ss.mm. e ii.;
 - per effetto dei richiamati atti di riorganizzazione delle strutture dell'Amministrazione Comunale, pertanto, l'oggetto del procedimento in parola confluiva - *ratione materiae* - in settori non più afferenti all'allora Dipartimento Ambiente (poi divenuto Direzione Centrale Ambiente e successivamente Area Ambiente), ma ricompresi nell'attuale Area Tutela del Territorio, cui afferiscono il Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio ed il servizio Ciclo Integrato delle Acque;
 - per la definizione del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 concorrono, comunque, diverse competenze, ascritte, sia *pro tempore* che all'attualità, a più Uffici dell'Ente, risultando, in particolare, il servizio Ciclo Integrato delle Acque deputato ad ogni valutazione in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico dell'Ente all'acquisizione dell'area, anche in funzione delle ulteriori progettualità in corso di sviluppo da parte del medesimo servizio, ed essendo interessati altri servizi dell'Amministrazione per gli aspetti di stima del valore dell'area e di esproprio;
 - per quanto sopra richiamato, per l'ottemperanza alle sentenze citate in premessa, sulla base delle risultanze delle riunioni convocate dal Segretario Generale in data 11 gennaio e 18 gennaio 2022, veniva individuata l'Area Ambiente quale titolare del procedimento da sviluppare con il supporto del Servizio Ciclo Integrato delle Acque, per gli aspetti di materia dell'opera pubblica realizzata, e del Servizio Supporto ai R.U.P., per gli aspetti relativi al procedimento di occupazione da sanare;
 - con Ordine di Servizio n.1 del 19 gennaio 2022 il Responsabile dell'Area Ambiente provvedeva alla nomina del Responsabile del Procedimento relativo alla Sentenza T.A.R. Campania V sez. n. 7386 del 19 novembre 2021 per l'ottemperanza della Sentenza n. 4687 del 06 ottobre 2017, su ricorso proposto da Artedil

S.r.l., coadiuvato da due funzionari di Area Ambiente per gli aspetti contabili-amministrativi e per gli aspetti di natura tecnica, al fine di acquisire, in stretta sinergia con gli altri servizi tecnici individuati dal Segretario Generale funzionali per l'ottemperanza della Sentenza in oggetto, ogni relazione per materia concorrente alla risoluzione della problematica.

Dato, altresì, atto che:

- con nota prot.n. 3377 del 18/02/2022 il Provveditore alle OO.PP. della Campania, Molise, Puglia e Basilicata, ha comunicato al Comune di Napoli che - decorsi i termini stabiliti dall'Ordinanza in epigrafe - riteneva di avere, ormai, la titolarità nella competenza per definire l'iter procedurale ex 42 bis T.U. 327/2001 ss.mm.ii. e pertanto nella qualità di *Commissario ad Acta* per l'esecuzione della sentenza del TAR Campania- (Sezione V) n.4687/2017 del 6/10/2017, ha fissato per il giorno 24 febbraio 2022 la seduta di insediamento, convocando i rappresentanti del Comune di Napoli, come individuati con Ordine di Servizio n.1 del 19 gennaio 2022 del Responsabile di Area Ambiente;
- il giorno 24/2/2022, presso gli uffici del Provveditorato di Napoli, il *Commissario ad Acta* si insediava per definire l'iter procedurale ex 42 bis T.U. 327/2001 ss.mm.ii. di cui al punto precedente;
- su proposta del *Commissario ad Acta*, si conveniva comunque che la definizione del procedimento fosse attuata d'intesa tra il Comune ed il Provveditorato, nell'ottica di una proficua collaborazione tra Enti al fine di una rapida ottemperanza della sentenza *de qua*;
- a tal fine, nel corso degli sviluppi del procedimento si è reso al *Commissario ad Acta* costante aggiornamento delle attività svolte e dei documenti acquisiti utili alla conclusione dello stesso.

Considerato che:

- dalla ricostruzione dei fatti in sentenza n.4687/2017, alla quale si deve ottemperare, risulta che:
 1. la società ricorrente è proprietaria del terreno sito in Napoli, quartiere Pianura, alla Località Monte Cava di Piperno iscritto al NCEU al Foglio 46 p.lla 115 (mq. 16), 131 (mq 5.950) e 132 (mq 480) di un'estensione totale di mq 6.446;
 2. in data 8 novembre 2004, giusta Decreto Commissariale 138/2004, venivano redatti i verbali di consistenza e immissione in possesso per il suolo di cui alla p.lla 131, per la superficie di 750 mq in occupazione temporanea e la superficie di

3.020 mq in esproprio (per un totale di 3.770 mq) e per il suolo p.lla 132, per la superficie di 30 mq in occupazione temporanea e la superficie di 23 mq in esproprio (per un totale di mq 53), risultando pertanto un totale delle superfici occupate pari a mq 3.770 + mq 53 = mq 3.823.00;

- si è provveduto ad acquisire le visure e la mappa catastale, l'inquadramento dell'area con le particelle limitrofe ed il certificato di destinazione urbanistica PG 85609 del 3 febbraio 2022, constatando che la particella n. 131, a seguito di variazioni, è stata rinominata con il numero 894 e la particella 132 è stata rinominata con il numero 895; inoltre, dal catasto terreni è emerso che le particelle 115 e 895 del foglio 46 sono state trasformate nelle particelle 115 e 895 del foglio 8 del catasto fabbricati;
- il servizio Ciclo Integrato delle Acque, investito degli interventi per il completamento delle reti fognarie e delle vasche di sedimentazione sul versante Pianura, giusta delibera di Giunta comunale n. 269 del 20 aprile 2016, nonché degli interventi sulla linea di finanziamento regionale derivante dall'Accordo di Programma denominato "Programma strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania", ha confermato l'interesse dell'Amministrazione comunale per le aree in parola nel corso dei diversi incontri tenuti per la risoluzione della vicenda ed in nota PG 112420 dell'11 febbraio 2022;
- il servizio Tecnico del Patrimonio del Comune di Napoli, con nota PG 408998 del 25 maggio 2022, ha rimesso la relazione per la stima del più probabile valore unitario di mercato per le aree oggetto della Sentenza in oggetto, giusta richiesta dal Direttore Generale di cui al PG 298649 del 15 aprile 2022;
- con sopralluogo del 25 febbraio 2022 e nota del Direttore Generale PG/2022/313201 del 22 aprile 2022 si è dato avvio alle attività di rilievo e frazionamento delle aree per il tramite della società Napoli Servizi, quali attività prodromiche all'acquisizione sanate ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001;
- la Napoli Servizi ha provveduto ad effettuare il rilievo delle opere già realizzate in località Monte Cava di Piperno (Pianura) alla Via Vicinale Pignatiello sui suoli proprietà della società Artedil S.r.l. dall'allora Commissario di Governo per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della Città di Napoli ex O.P.C.M. 2509/1997, con evidenza delle superfici per le quali era stata disposta l'occupazione di urgenza e di quelle da espropriare in virtù del Decreto Commissariale 138/2004, anticipandone

le risultanze per le vie brevi ai diversi soggetti a vario titolo interessati alla risoluzione della vicenda;

- alla luce del rilievo di cui sopra, il RdP individuato per l'Area Ambiente ha indetto riunione del 20 giugno 2022, con i rappresentanti dell'Amministrazione comunale a vario titolo coinvolti nella vicenda in parola, nel corso della quale si è preso atto delle risultanze delle misurazioni effettuate dalla Napoli Servizi e si è concordato di effettuare ulteriori valutazioni, ciascuno per quanto di competenza, ai fini anche di una eventuale proposta transattiva;
- con nota acquisita in atti al PG 540044 del 13 luglio 2022, lo Studio legale che assiste la parte nella vicenda, in nome e per conto dell'Artedil S.r.l., in persona del Legale Rappresentante *p.t.*, rappresentava la volontà di procedere a valutare l'ipotesi di transigere la vicenda, in considerazione anche del fatto che l'Amministrazione Comunale ha preso atto delle aree in titolarità dell'Artedil S.r.l. occupate dal Comune di Napoli, ivi comprese le aree intercluse, così da poter procedere all'acquisizione sanante dell'intero compendio;
- con nota prot. n.35357 del 19 luglio 2022, in atti al PG 554396 dell'Area Ambiente, la Napoli Servizi formalizzava le risultanze dei rilievi effettuati, dando atto che:
 1. il Comune di Napoli ha, a suo tempo, occupato una superficie di circa complessivi 3.823 mq di un suolo di proprietà dell'Artedil S.r.l., della superficie totale mq catastali 6.446, individuato al catasto terreni di Napoli al foglio 46 con le particelle 115, 894 ed 895 (All. Tavola 1);
 2. per la realizzazione dell'opera pubblica, il Comune di Napoli ha usufruito di effettivi circa mq 1.973 rispetto ai circa 3.823 mq complessivamente occupati all'epoca e che, comunque, con la realizzazione della vasca e dei canali, una porzione di suolo della superficie di circa 648 mq (non già ricompresa tra le aree oggetto di occupazione d'urgenza) è stata resa di fatto interclusa, non avendo più collegamento diretto né dalla strada, né dal restante terreno dell'Artedil S.r.l. (All. Tavola 3);
- pertanto, si è dato seguito agli incontri tra il Comune di Napoli e lo studio legale della ricorrente del 2 agosto e del 29 settembre 2022 per ogni valutazione congiunta dell'ipotesi transattiva, in considerazione: delle richieste formulate dalla parte in altro giudizio (ricorso numero di r. g. 1858 del 2016)

e relativa sentenza del TAR Campania n.5840/20; del valore unitario di mercato stimato - di cui alla sopracitata nota PG/2022/408998 del 25/5/2022 - per le aree oggetto della vertenza in esame; dei rilievi eseguiti con evidenza delle superfici riconducibili al provvedimento ex art.42 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm. e ii. in virtù del Decreto Commissariale 138/2004 (quelle per le quali era stata disposta a suo tempo l'occupazione di urgenza e la porzione di esse oggetto invece di esproprio);

- di tali incontri si è provveduto a sintetizzarne alla parte le risultanze in nota PG 709832 del 4 ottobre 2022 dell'Area Ambiente, significando che in ipotesi di soluzione transattiva - tenuto conto della valutazione del valore venale del bene, quantificato in 66,97 euro/mq al 2007 e della definizione delle superfici interessate dall'opera pubblica realizzata e ricomprese nelle aree oggetto di Decreto Commissariale di occupazione d'urgenza e relativi verbali di consistenza e presa in possesso -, laddove si fosse accettato il valore unitario sopra indicato, si sarebbero potute ricondurre all'oggetto di transazione anche le determinazioni relative all'indennità di occupazione legittima ed alla soddisfazione di parte avversa relativamente alla porzione di suolo interclusa, come rilevata da quest'Amministrazione, aspetti questi ultimi diversamente già demandati alla competenza del G.O. dalla sentenza TAR Campania n.5840/20;
- con nota acquisita in atti al PG 752023 del 18 ottobre 2022, veniva rappresentata, per il tramite dello studio legale, la volontà dell'Artedil S.r.l., di aderire alla proposta transattiva nei termini economici prospettati dall'Amministrazione con la richiamata nota PG 709832.

Rilevato che:

- le aree per una superficie complessiva di mq 2.621 (di cui mq 1.973 ricompresi nei verbali di consistenza e immissione in possesso, giusta decreto Decreto Commissariale 138/2004, e 648 mq relativi alla porzione di suolo interclusa), superficie parte delle più ampie aree di proprietà dell'Artedil S.r.l. individuate al Nuovo Catasto Terreni al foglio 46 con le particelle 115, 894 (ex 131) ed 895 (ex 132), per come risultato dai rilievi condotti in sito (All. Tavola 1 e Tavola 3 nota in atti al PG 554396 dell'Area Ambiente), concorrono all'attualità a perseguire l'interesse pubblico sotteso alle opere di sistemazione idrogeologica della collina dei Camaldoli versante Pianura, in

linea con le progettualità in corso da parte del Servizio Ciclo Integrato delle Acque;

- ai fini della quantificazione del valore economico della presente transazione va tenuto conto del disposto dell'art.42 bis del d.P.R. 327/2001, per il quale un bene immobile può essere acquisito per scopi di interesse pubblico sotto condizione sospensiva del pagamento al proprietario delle somme dovute a titolo di:
 1. danno patrimoniale, da determinarsi in misura corrispondente al valore venale del bene alla data di emissione del provvedimento di acquisizione sanante;
 2. danno non patrimoniale, nella misura del 10% del valore venale dell'area occupata;
 3. danno da occupazione illegittima, da quantificarsi nella misura del 5% annuo del valore venale dell'area occupata, dall'inizio del periodo di occupazione illegittima fino a quella di adozione del provvedimento traslativo;
- l'art.50 del d.P.R. 327/2001 comporta che è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua;
- per le aree in parola, non sono state perfezionate le procedure di esproprio né è stata mai corrisposta alla società proprietaria alcuna somma a titolo di indennità o di indennizzo né i suoli occupati sono mai stati restituiti;
- l'art. 1965 del Codice civile prevede che le parti possano addivenire a un accordo che regoli transattivamente il passaggio della proprietà a seguito del mancato perfezionamento del procedimento di esproprio ed ogni altra pretesa comunque riconducibile, a qualsiasi titolo, alla realizzazione dell'opera pubblica in argomento.

Ritenuto che:

- l'accordo di cui si tratta risulta utile e conveniente per l'Amministrazione comunale e per l'intera collettività, in quanto la restituzione delle aree al proprietario non consentirebbe il perseguimento dell'interesse pubblico ancora attuale al completamento delle opere di sistemazione idrogeologica della collina dei Camaldoli versante Pianura, secondo le progettualità in capo all'Area Tutela del Territorio condotte dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;

- l'accordo di cui si tratta risulta utile e conveniente per l'Amministrazione comunale e per l'intera collettività, in quanto da un lato, con l'accettazione da parte della società proprietaria dei suoli del valore venale unitario dell'area, si evita l'insorgere di un'ulteriore lite tra le parti avverso un provvedimento eventualmente assunto unilateralmente dall'Amministrazione ex art.42 bis del D.P.R.207/2001, e dall'altro, con l'acquisizione da parte del Comune della porzione di suolo interclusa di circa 648 mq (non già ricompresa tra le aree oggetto di occupazione d'urgenza e quindi non riconducibile all'acquisizione sanante ex art.42 bis) si perfeziona lo sviluppo progettuale sotteso all'interesse pubblico ancora attuale per le opere pubbliche da completarsi e si evita l'insorgere di un'ulteriore lite innanzi al G.O., come già delineatosi a seguito della sentenza TAR Campania n.5840/20, liti che determinerebbero un aggravio di costi e spese processuali a carico del bilancio dell'Ente;
- l'accordo di cui si tratta risulta, inoltre, utile e conveniente per l'Amministrazione comunale e per l'intera collettività, in quanto, con l'accettazione, da parte della società proprietaria dei suoli, del valore venale unitario dell'area, è possibile corrispondere alla stessa già in questa sede anche l'indennità di occupazione legittima, non ricompresa nelle somme da riconoscere con eventuale provvedimento sanante ex art.42 bis, ma comunque dovuta ai sensi dell'art.50 del medesimo D.P.R.327/2001, evitando l'insorgere di un'ulteriore lite tra le parti innanzi al G.O., con aggravio di costi e spese processuali a carico del bilancio dell'Ente, avverso un valore unitario non condiviso dalla parte;
- per i motivi esposti appare opportuno e conveniente per l'Amministrazione comunale addivenire all'accordo in parola, le cui clausole sono di seguito riportate;
- si debba procedere a formalizzare l'acquisizione della superficie di mq 2.621, porzione delle aree individuate al Nuovo Catasto Terreni al foglio 46 con le particelle 894 ed 895, come risultante dai rilievi condotti in sito (All. Tavola 3 alla nota in atti al PG 554396 dell'Area Ambiente).

Rilevato che:

- per effetto, quindi, della relazione di stima PG/2022/408998 del 25/5/2022 del servizio Tecnico del Patrimonio e della relazione di calcolo PG 821445 del

14/11/2022 del servizio Supporto ai RUP, l'importo complessivo dovuto di euro 465.743,07 così ripartita:

- euro 157.260,00, oltre IVA al 22%;
 - euro 15.726,00 esente IVA (corrispondente al danno non patrimoniale ex art.42 bis del DPR 327/2001);
 - euro 194.153,29 esente IVA (corrispondente al danno da occupazione illegittima ex art.42 bis del DPR 327/2001, calcolato dall'8 novembre 2007, data di inizio del periodo di occupazione illegittima, fino 31 dicembre 2022);
 - euro 64.006,58 esente IVA (corrispondente all'indennità di occupazione legittima ex art.50 del DPR 327/2001;
- per tutto quanto sopra delineato, quindi, occorre corrispondere al proprietario dei suoli l'importo complessivo di euro 465.743,07, di cui euro 191.857,20 (IVA inclusa al 22%) per il trasferimento del bene immobile ed euro 273.885,87 a titolo di indennità e risarcimento del danno esente IVA (ex art.15 del DPR 633/1972);
- a seguito della cessazione delle attività del Commissariato e della relativa chiusura delle contabilità speciali n. 1491, n. 3012 e n. 3244 intestate al Sindaco Commissario delegato ex art. 9 dell'O.P.C.M. n. 3932 del 7.04.2011, la Giunta Comunale, al fine di consentire il completamento degli interventi ai quali le relative somme erano vincolate, con delibera 384 del 24.05.2012, nel dettare gli indirizzi per il trasferimento delle residue risorse presenti sulle contabilità speciali delle gestioni commissariali agli interventi di bilancio comunale ha, tra l'altro, preso atto del trasferimento degli importi presenti sulla contabilità speciale n. 1491 per il pagamento degli interventi di emergenza connessi all'emergenzasottosuolo ex O.M.I. n. 2509197;
- con la medesima deliberazione, la Giunta Comunale ha autorizzato il Servizio Programmazione e Monitoraggio delle Entrate, delle Spese e dei Mutui e Bilancio Comunale ad istituire nel Bilancio di Previsione 2012 - 2014 - annualità 2012, la risorsa 4.02.12.12 per l'introito delle relative somme, nonché autorizzato i Dirigenti assegnatari delle suddette risorse ad assumere, con proprie determinazioni, gli impegni di spesa e ad emettere i conseguenti atti di liquidazione, onde consentire il pagamento alle ditte/società aggiudicatarie dei lavori relativi agli interventi ricompresi nei programmi straordinari;

- la Giunta comunale, con deliberazione n. ____ del ____, ha proposto al Consiglio comunale l'acquisizione dell'area di mq 2.621, sita in Napoli in località Monte Cava di Piperno (Pianura) alla Via Vicinale Pignatiello, porzione delle aree individuate al N.C.T. al foglio 46 particelle 894 ed 895, di proprietà della società Artedil S.r.l., su cui è stata realizzata l'opera pubblica consistente in vasche di sedimentazione e canali fognari, a seguito del Decreto Commissariale n. 94/2003, con cui si disponeva l'esecuzione di lavori "di emergenza connessi alla sistemazione idrogeologica della collina dei Camaldoli versante Pianura: alveo collettore S. Antonio, collettore Nazareth, primo e secondo canale pedemontano Eremo", per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della Città di Napoli ex O.P.C.M. 2509/1997, per l'importo complessivo di € 465.743,07, di cui euro 34.597,2 per IVA al 22%;
- con deliberazione n. ____ del ____ il Consiglio comunale ha approvato la proposta della Giunta comunale di cui alla citata deliberazione n. ____;
- la Napoli Servizi ha provveduto al frazionamento delle aree, come da risultanze rimesse con nota prot. ____ del ____;
- a seguito del frazionamento, l'area di 2.621 metri quadrati, oggetto di trasformazione per la realizzazione delle opere connesse alla sistemazione idrogeologica della collina dei Camaldoli versante Pianura ricade sulla particella ____ del foglio ____, del Nuovo Catasto terreni del Comune di Napoli.

Con la nota PG ____ del ____ il Comune di Napoli ha trasmesso lo schema del presente accordo transattivo all'Artedil S.r.l. _____, che ha condiviso per accettazione con la pec del ____ in atti al PG ____ del ____.

TUTTO CIÒ PREMESSO

in via transattiva e definitiva tra le parti indicate in epigrafe si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 - La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto e ha forza di patto.

Art.2 - Le parti danno atto che il fondo identificato nel Nuovo Catasto terreni del Comune di Napoli al foglio ____, particella ____, di mq 2.621 metri quadrati, è stato oggetto di irreversibile trasformazione per la realizzazione di vasche di sedimentazione e canali, aree che concorrono all'attualità a perseguire

29

l'interesse pubblico sotteso alle opere di sistemazione idrogeologica della collina dei Camaldoli versante Pianura, in linea con le progettualità in corso da parte del Servizio Ciclo Integrato delle Acque del Comune di Napoli.

Art.3 - Il Comune di Napoli e la società Artedil S.r.l., facendosi reciproche concessioni, concordano la seguente soluzione transattiva in merito al mancato perfezionamento delle procedure espropriative ed alle vicende processuali che hanno riguardato le aree di cui è proprietaria la società Artedil S.r.l. in Pianura (NA), località Monte Cava di Piperno individuate al Nuovo Catasto Terreni al foglio 46 con le particelle 115, 894 (ex 131) ed 895 (ex 132).

Art.4 - La società Artedil S.r.l., a tacitazione definitiva di ogni diritto, pretesa o ragione nei confronti dell'Amministrazione comunale, derivante dal mancato perfezionamento delle procedure espropriative, da ogni fatto e attività consequenziali al Decreto Commissariale n. 94/2003, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza delle opere, ed al successivo Decreto Commissariale n.138/2004, con cui era disposta l'occupazione di urgenza per 3 anni dei terreni in questione, a totale soddisfo del danno patrimoniale e non patrimoniale oltre al danno da occupazione illegittima dell'area, nonché delle indennità per la pregressa occupazione delle stesse, di eventuali danni subiti, interessi e quant'altro scaturente dalla realizzazione dell'opera, per le finalità di pubblico interesse evidenziate, accetta l'importo di euro 273.885,87, esente IVA, per indennità e risarcimento del danno ed il corrispettivo di euro 157.260,00, oltre IVA al 22%, quale valore di mercato del bene, a fronte del trasferimento al Comune di Napoli, che, come rappresentato accetta e acquista, della piena ed esclusiva proprietà dell'area di mq 2.621 identificata al Nuovo Catasto Terreni al foglio _____ con le particelle _____, confini: particella n. _____, particella n. _____, particella n. _____ e particella n. _____, come risultante dai rilievi condotti in sito e dai frazionamenti catastali.

Le predette aree sono cedute nell'attuale stato di fatto, con accessori, pertinenze, oneri, diritti, servitù, così come determinate dalla legge e dal possesso esercitato.

Art.5 - La società Artedil S.r.l., a fronte di quanto previsto all'art. 4, rinuncia a far valere nei confronti del Comune ogni altra pretesa, diritto ed azione che si riferiscano alla vicenda di cui in premessa e, per effetto della presente transazione, considera altresì soddisfatte le proprie richieste e

concluse tutte le pendenze con l'Amministrazione Comunale, rinunciando a ogni giudizio in corso, compensando le spese di lite e rinunciando altresì a promuovere ogni ulteriore giudizio per pretese inerenti le medesime aree.

La società Artedil S.r.l. accetta di imputare correttamente il pagamento che verrà effettuato al totale soddisfo dei crediti vantati nei confronti del Comune di Napoli ed alla chiusura contabile delle partite debitorie portate nelle sentenze, dichiarando di non avere più nulla a pretendere per qualsiasi titolo o ragione.

Art.6 - Il Comune di Napoli, a fronte delle accettazioni e rinunce della parte di cui agli artt. 4 e 5, si impegna al pagamento all'Artedil S.r.l., tramite bonifico sul conto corrente a questi intestato IBAN XXXX XXXX XXXX XXXX, dell'importo dovuto, per un totale di euro 465.743,07, di cui euro 34.597,2 per IVA al 22% su euro 157.260,00, previa emissione di fattura, per il trasferimento del bene immobile ed euro 273.885,87 a titolo di indennità e risarcimento del danno esente IVA, entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente transazione.

Art.7 - La società Artedil S.r.l. si impegna al pagamento di tutte le tasse, imposte, oneri di qualsiasi natura afferenti gli immobili in oggetto, maturati fino al momento della sottoscrizione del presente atto anche se non ancora accertati.

Art.8 - Per quanto non previsto dal presente atto di transazione, le parti fanno espresso rinvio alle norme del Codice Civile e di Procedura Civile.

Art.9 - Ai fini della determinazione del regime impositivo, il valore della transazione è individuato in euro 157.260,00, oltre IVA al 22%, pari al valore di mercato del bene, per il trasferimento di proprietà, e in euro 273.885,87, esente IVA, per indennità e risarcimento del danno.

La registrazione del presente atto, la trascrizione presso la competente conservatoria dei RR.II. e la voltura catastale ed ogni ulteriore incombenza saranno eseguite a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I componenti danno atto di aver preso visione dell'informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003

e consentono, per quanto possa occorrere, il trattamento dei dati personali forniti e la loro diffusione per le finalità ed entro i limiti indicati nell'informativa stessa.


Si allega Certificato di destinazione urbanistica.

Per il Comune di Napoli

Il Responsabile di Area Ambiente

Per l'Artedil S.r.l.

Il sig _____



COMUNE DI NAPOLI
Area Urbanistica
Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni

PG/2022/ 85609 del 03/02/2022

All'Area Ambiente

e .p.c.

Al Responsabile Area Ambiente

Ai funzionari con P.O. Del servizio Igiene della Città
dott. Nicola Boccia
ing. Simona Matarazzo

oggetto: URGENTE - O.S. n.1 del 19/01/2022 dell'Area Ambiente di nomina di RdP e supporto all'RdP, per l'ottemperanza della sentenza n.4687 del 6/10/2017 su ricorso proposto da Artedil s.r.l. Richiesta Certificati di Destinazione Urbanistica, CTR, visure e mappe catastali.

In riscontro all'istanza in oggetto, pervenuta in data 02.02.2022 con PG/81567, vista la variante al piano regolatore generale per il centro storico, la zona orientale e la zona nord-occidentale approvata con DPGRC n. 323 dell'11.06.2004 (BURC n.29 del 14.06.2004), si comunica che le destinazioni urbanistiche relative alle particelle oggetto della richiesta sono le seguenti:

Le Particelle 115-894(maggiore estensione)-895 del Foglio 46:

- rientra, come risulta dalla tavola della zonizzazione, nella **zona F - parco territoriale e altre attrezzature e impianti a scala urbana e territoriale - sottozona Fa - componenti strutturali la conformazione naturale del territorio destinate a parco territoriale**; le particelle **115-894(maggiore estensione)-895** in **Fa2 aree incolte**; la particella **894(parte)** in **Fa1 aree agricole**; la particella **894(piccola parte)** in **Fa3 aree boscate**; disciplinate dagli artt. 45 e 46 delle norme di attuazione della variante per il centro storico, la zona orientale e la zona nord-occidentale;

La Particella 894(parte) del Foglio 46:

- rientra, come risulta dalla tavola della zonizzazione, nella **zona E - componenti strutturali la conformazione naturale del territorio - sottozona Ea - aree agricole** disciplinata dagli artt. 39 e 40 delle norme di attuazione della citata variante;

Le Particelle 115-894(maggiore estensione)-895 del Foglio 46:

- rientrano nell'**ambito "32 - Camaldoli"** disciplinato dall'art.162;

Tutte le particelle:

- rientrano, come risulta dalla tavola 14, nel perimetro delle **aree di interesse archeologico**;
- sono classificate, come risulta dalla tavola 12 - vincoli geomorfologici **area a bassa instabilità**;

Le Particelle 115-894(maggiore estensione)-895 del Foglio 46:

- risultano sottoposte alle disposizioni della parte terza del Dlgs 42/2004 art.157 in quanto ricadenti nel perimetro delle zone vincolate dal Dm **22 giugno 1967**, emesso ai sensi della legge n.1497/1939;

- ricadono nel perimetro del **Piano Territoriale Paesistico Agnano Camaldoli (Dm 06/11/1995)** in zona PI - protezione integrale;

- ricadono nell'area del "**Parco - Metropolitano delle colline di Napoli**" approvato con DPGRC n.392 del 14.07.2004 (B.U.R.C. n.37 del 02.08.2004): **le particelle 115-894(maggiore estensione)-895** in zona **B - riserva generale**; **la particella 894(piccola parte)** in zona **A - riserva integrale**;

- risultano classificate, nelle carte di rischio atteso e pericolosità elaborate nel 2004 per l'applicazione del PAI 2002: **le particelle 115-894(partre)-895** come **R4-rischio molto elevato - (fattore di pericolosità da frana P3 - area a suscettibilità alta all'innescio)**; **la particella 894(partre)** come **R4-rischio molto elevato - (fattore di pericolosità idraulica 2 - aree a suscettibilità di allagamento) e (fattore di pericolosità da frana P3 - area a suscettibilità alta all'innescio)**; **la particella 894(partre)** come **R4-rischio molto elevato - (fattore di pericolosità da frana P2 - area a suscettibilità media all'innescio)**; **la particella 894(piccola parte)** come **R3 - rischio elevato - (fattore di pericolosità idraulica 2 - aree a suscettibilità di allagamento) e (fattore di pericolosità da frana P3 - area a suscettibilità alta all'innescio)**; **la particella 894(partre)** come **R2-rischio medio - (fattore di pericolosità da frana P2 - area a suscettibilità media all'innescio)**;

Tutte le particelle:

- rientrano nell'area della **Pianificazione di Emergenza per il rischio vulcanico Campi Flegrei - Zona Rossa** di cui al DPCM del 24.06.2016;

- rientrano nel **Piano Stralcio per la Tutela del Suolo e delle Risorse Idriche**, approvato con delibera di Giunta Regione Campania n.488 del 21.09.2012, e sono indicate 'classe Molto bassa';

Le Particelle 115-894 del Foglio 46:

- ricadono in **parte** nel Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico P.S.A.I. dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale approvato con delibera di Giunta Regione Campania n.466 del 21.10.2015, nella **carta del rischio idraulico** fenomeni da allagamento per esondazione - R4 rischio molto elevato;

Le Particelle 115-894 (maggiore estensione)-895 del Foglio 46:

- ricadono nel Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico P.S.A.I. dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale approvato con delibera di Giunta Regione Campania n.466 del 21.10.2015, nella **carta del rischio da frana: le particelle 115-894(maggiore estensione)-895** come **R4** rischio molto elevato; **la particella 894(partre)** come R3 rischio elevato;

Le Particelle 115-894 del Foglio 46:

- ricadono in **parte** nelle aree sottoposte a misure di salvaguardia dall'Autorità di Bacino distrettuale Appennino Meridionale, decreto Segretario Generale n.540 del 13 ottobre 2020;

Tutte le particelle:

- non rientrano nel perimetro del **centro edificato**, individuato con delibera consiliare del 04.07.1972 ai sensi dell'art. 18 della legge 865/71.

E' fatto salvo ogni altro vincolo previsto da disposizioni di legge.

Allegato stralcio planimetrico catastale

Si allegano inoltre:

Visure catastali terreni e visure NCEU fabbricati correlati

Stralcio cartografico rilievo fotogrammetrico e particelle catastali considerate, formato PDF.

Stralcio dati vettoriali CTR Regione Campania formato DWG.

Stralcio dati vettoriali rilievo aerofotogrammetrico Comune di Napoli formato DWG.

Stralcio dati vettoriali particelle catastali dal foglio 46 formato DWG.


I dati vettoriali sono posizionati nel corretto riferimento WGS84 fuso33.

il dirigente
arch. Andrea Ceudech

sede legale e direzione

Napoli Servizi S.p.A.
Piazza Cavour, 42
80137 Napoli | Italy
pbx +39 081 19703197
fax +39 081 19703447

Capitale Sociale
€ 3.269.880,00 i.v.
CF/P. IVA 07577090637
CCIAA 632275
Reg. Trib. NA 43342/00



Tipo doc. RTDI

Area Ambiente

ambiente@pec.comune.napoli.it

Servizio Controlli ambientali e PAES

controlli.ambientali@pec.comune.napoli.it

Servizio Supporto ai RUP

supporto.rup@pec.comune.napoli.it

Servizio Ciclo Integrato delle Acque

ciclo.acque@pec.comune.napoli.it

Studio AA AbbamonteAvvocati

andreaabbamonte@avvocatinapolilegalmail.it

Ing. G. Lopresti – C.T.P. Artedil

Gaetano.lopresti@ordingna.it

Geom. Antonello Greco

antonello.greco@geopec.it

e, p.c. Segretario Generale

segretario.generale@pec.comune.napoli.it

Direttore Generale

direzione.generale@pec.comune.napoli.it

Servizio Demanio e Patrimonio

demanio.patrimonio@pec.comune.napoli.it

Servizio Difesa Giuridica Amministrativa

avvocatura.amministrativa@pec.comune.napoli.it

Oggetto: Frazionamento catastale vasche e canali siti alla Via Vicinale Pignatiello su suoli proprietà della società Artedil - Sentenza del TAR Campania n. 7386/21.

Con riferimento alla convocazione dell'Area Ambiente prot. n. PG/2022/776776 del 27/10/20122, provvediamo a trasferire copia del verbale redatto in contraddittorio tra le parti presso i luoghi in oggetto, completo degli allegati (elaborato grafico e rilievo fotografico).

Confermiamo che, come concordato, sulla scorta degli accordi scaturenti dal verbale il professionista da noi individuato, geom. Antonello Greco, procederà alla redazione dell'elaborato PRGEO di frazionamento, che, si rammenta, dovrà essere sottoposto al preventivo deposito ai sensi del DPR 380/01 presso il Servizio Antiabusivismo e Condonò Edilizio del Comune di Napoli, per poi essere consegnato al Catasto per la definitiva approvazione e l'aggiornamento della mappa catastale.

Distinti saluti.

U.O.C. Coordinamento Tecnico Gestionale
Consistenza e Dismissioni
Geom. Domenico Gagliardi


Il Responsabile Area Gestionale
Dott. Rosario Tarallo

d'ordine
U.O.C. Coordinamento Tecnico Gestionale
Geom. Domenico Gagliardi

Allegati: verbale di sopralluogo

DG www.napoliservizi.com

Comune di Napoli
Data: 15/11/2022, PG/2022/0825664



COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente

Studio AA AbbamonteAvvocati
andreaabbamonte@avvocatinapolilegalmail.it

Napoli Servizi SpA
c.a. Geom. D. Gagliardi
affarigeneralinapoliservizi@legalmail.it

Servizio Ciclo Integrato delle acque (cod. 37.1.0.0.0)

Servizio Supporto ai RUP (cod. 40.3.0.0.0)

e p.c.

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e la Basilicata
Sede centrale di Napoli
oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it

Comune di Napoli:

- Segretario Generale (cod. 97.0.0.0.0)
- Direttore Generale (cod. 2.0.0.0.0)
- Responsabile dell'area Ambiente (cod. 14.0.0.0.0)
- Servizio Demanio e Patrimonio (cod. 6.15.0.0.0)
- Servizio Difesa Giuridica amministrativa (cod. 20.1.0.0.0)

Oggetto: Sentenza del TAR Campania n. 7386/21 sul ricorso proposto da Artedil srl contro Sindaco del Comune di Napoli - Commissario delegato per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della Città di Napoli (ordinanza del Ministero dell'Interno n. 2509/1997) per l'ottemperanza della Sentenza n. 4687/17 e Sentenza n. 5840 del 5 dicembre 2020.

Convocazione sopralluogo per il giorno 15 novembre 2022 alle ore 10:00.

In relazione all'oggetto, al fine degli sviluppi per la soluzione transattiva condivisa con la parte, in ultimo, con note PG 709832 del 4.10.2022 del Responsabile di Area Ambiente e dello studio legale AA AbbamonteAvvocati in atti al PG 752023 del 18.10.2022 e dei consequenziali atti amministrativi da adottare, si convoca **sopralluogo per il giorno 15 novembre 2022 alle ore 10:00** presso i suoli proprietà della società Artedil **in via Vicinale Pignatiello**.

Vorrà lo studio AA AbbamonteAvvocati assicurare la presenza di un rappresentante per la parte.

Sottoscritta digitalmente da

Il dirigente nel ruolo di R.d.P. (giusta O.S. n. 1 del 19/2/2022 del Responsabile di area Ambiente)
arch. Emilia Trifiletti

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente nota è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

VERBALE DI SOPRALLUOGO

IL GIORNO 15 NOVEMBRE 2022 ALLE ORE 10,
PRESSO IL SUOLO DI PROPRIETA' ARREDIL
SITO IN NAPOLI-PIANURA ALLA VIA PIGNATELLO,
SI SONO RIUNITI:

PER IL COMUNE DI NAPOLI:

RDP AREA AMBIENTE ARCH. E.G. TRIFILETTI

P.O. SUPPORTO RDP ING. S. MATERAZZO

CICLO INTERNO DOCS ACQUE ING. R. CATAPANO

SUPPORTO RUP ING. L. BASILE

PER UNAPOI SERVIZI SPA:

GEOM. D. GAGLIARDI

ARCH. R. SALVATORE

GEOM. A. GRECO CONSULENTE INCARICATO DEL FRIE.

PER LA ARREDIL:

SIG. R. LUONGO

CTP ING. COPRESTI

SECONDO DELL'INCONTRO E' LA VERIFICA DELLA

MATERIALIZZAZIONE PER CONFINI DELLA

OPERA PUBBLICA REALIZZATA DAL COMUNE

DI NAPOLI SUL SUOLO ARREDIL DI STINTO AL

CATASTO TERRENI DI NAPOLI AL FOGLIO 46 CON

LE PARCELLE 894 E 115 E 895

I CONVENUTI, EFFETTUANO UNA RILEVANTAZIONE

VISUALE DEL DETTO CONFINI RILEVANDO CHE

IL CONFINI E' MATERIALIZZATO PER LA GRAN
PARTE CON IL MURO IN CEMENTO ARMATO
CHE DELIMITA IL CANALE E L'AREA DELLA
VASCIA. L'UNICA PORZIONE NON INDIVIDUABILE
MEDIANTE MURO E' UNA SEZIONE POSTA LUNGO
LA DIVIDENTE SUD OVEST, MATERIALIZZATA
MEDIANTE PICCHETTI IN FERRO E NASCRO BICOLORE.
IL DETTO CONFINI SARA' PRODOTTO AL UTILE
MEDIANTE TIPO DIFRAZIONAMENTO CHE SARA'
DEDATO DALLA MANUTENZIONE SECONDO LO
SCHEMA ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE
DIVENENDOME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE.
SI ALLEGANO ADDESSI, FOTO DEL CONFINI
MATERIALIZZATO COME SOPRA DESCRITTO.

IL COMUNE DI NAPOLI E LA ARTEDIL PRECISANO
CHE IL FRAZIONAMENTO SUDDETTO, SCATURENTE
DALL'ATTIVITA' SVOLTA, E' PREPEDENTICO ALLA
STIPULA DELL'ACCORDO PER LA CESSIONE DELLE
AREE OGGETTO DI OPERA PUBBLICA.

DEL CHE E' VERBALE, CAUSA AUTORE 12
L.I.C.S.

Roberto Gaspari
Eccellenza
Antonio Gaspari
Roberto Gaspari
Roberto Gaspari
Roberto Gaspari



Comune di Napoli
Data: 15/11/2022, PG/2022/0825664



[Handwritten signature]

Comune di Napoli
Data: 15/11/2022, PG/2022/0825664




[Handwritten signature]

RILIEVO CON SOVRAPPOSIZIONE CATASTALE E IPOTESI FRAZIONAMENTO

LEGENDA

- fabbricati attuali
- mappa catastale attuale
- frazionamento da realizzare



Comune di Napoli
Data: 15/11/2022, PG/2022/0825664



[Handwritten signatures and notes]

91

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

allegata al verbale di sopralluogo del 15/11/2022 in Via Pignatiello



Dividente corrispondente con il muro di delimitazione del canale su confine nord



Dividente corrispondente con il muro di delimitazione del canale su confine nord





Dividente corrispondente con il muro di delimitazione del canale confine da sud a nord



Dividente corrispondente con il muro di delimitazione del canale su confine est ovest con evidenza dell'interruzione del muro in c.a. ed inizio della picchettazione confine con nastro bicolore






Dividente materializzata con picchetti e nastro bicolore



Veduta vasca dal confine materializzato con picchetti e nastro bicolore





COMUNE DI NAPOLI
DIPARTIMENTO AVVOCATURA
 Difesa Giuridica Amministrativa

PG/2022/856885 del 25/11/2022

E.P.C.

Al Responsabile Area Ambiente

Al Segretario Generale

*Al Dipartimento Ragioneria
 c.a. Ragioniere Generale*

Al Direttore Generale

*Al Dirigente del Servizio Controlli Ambientali
 ed attuazione P.A.E.S. dell'Area Ambiente*

Oggetto: Sentenza del TAR Campania n. 7386/21 sul ricorso proposto da Artedil srl contro Sindaco del Comune di Napoli - Commissario delegato per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della Città di Napoli (ordinanza del Ministero dell'Interno n. 2509/1997) per l'ottemperanza della Sentenza n. 4687/17 e Sentenza n. 5840 del 5 dicembre 2020 – Schema accordo transattivo.

Con nota PG/2022/0827746 del 16 novembre è stato trasmesso a questa Avvocatura lo schema di accordo transattivo in oggetto per le valutazioni di competenza.

Dall'esame del detto schema di transazione non emergono criticità rilevabili dal punto di vista giuridico/normativo fatte salve, ovviamente, le valutazioni di merito nonché quelle tecniche e contabili che esulano dalle competenze della scrivente Avvocatura.

Avv. Anna Ivana Furnari



COMUNE DI NAPOLI

Area Centro Unico Acquisti e Gare

PG/2022/871843 del 01/12/2022

Al Responsabile dell'Area Ambiente

e p.c.

Al Dipartimento Ragioneria

Al Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità

Al Segretario Generale (cod. 97.0.0.0.0)

Al Direttore Generale (cod. 2.0.0.0.0)

Al Servizio Difesa Giuridica amministrativa (cod. 20.1.0.0.0)

Al Servizio Controlli Ambientali (cod. 14.17.0.0.0)

c.a. RdP arch. Emilia Trifiletti

OGGETTO: *Sentenza del TAR Campania n. 7386/21 sul ricorso proposto da Artedil srl* contro Sindaco del Comune di Napoli - Commissario delegato per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della Città di Napoli (ordinanza del Ministero dell'Interno n. 2509/1997) per l'ottemperanza della Sentenza n. 4687/17 e Sentenza n. 5840 del 5 dicembre 2020 – **Schema accordo transattivo.**

Con riferimento l'oggetto e relativamente al quesito sottoposto allo scrivente Servizio in merito gli aspetti *“inerenti le spese di registrazione, le imposte di registro, catastali e ipotecarie anche ai fini della disponibilità di codesta Area delle relative somme per l'assunzione dei successivi impegni”*, si comunica quanto segue:

vista la natura del soggetto cedente (trattasi di società a responsabilità limitata) e considerato che dallo schema di accordo si rileva che l'importo quantificato per il trasferimento del bene immobile, pari ad € 157.260,00, è soggetto ad IVA nella misura del 22%, per il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro (previsto dall'articolo 40 del Testo Unico dell'imposta di registro, il quale dispone che per gli atti rientranti nel campo di applicazione dell'Iva, l'imposta di registro si applica

in misura fissa), si ritiene, nel caso in questione, di applicare *l'imposta di registro e le imposte ipocatastali nella misura fissa, pari ciascuna a €200,00*;

con riguardo le somme corrisposte a titolo di indennità e risarcimento del danno, quantificate in euro 273.885,87 esente IVA (ex art.15 del DPR 633/1972), si ritengono soggette all'aliquota "residuale" del 3% prevista dall'articolo 9 della Tariffa, Parte Prima, del d.P.R. n. 131 del 1986, per gli «Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale».

La stima, pertanto degli oneri finanziari, a carico di questa Amministrazione, che possono trovare copertura sul capitolo assegnato allo scrivente Servizio, relativi agli adempimenti conseguenti l'atto, sono stimati in complessivi € 8.817,00, così suddivisi:

- l'imposta di registro fissa per il trasferimento del bene pari a € 200,00; • l'imposta di registro del 3% su € 273.885,87, pari a € 8.217,00;
- imposta ipotecaria e catastale fissa, pari a complessivi € 400,00.

Si comunica, altresì, che gli adempimenti e le spese connesse alla trascrizione dell'atto non sono di competenza della scrivente.

In merito allo schema si invita codesto Servizio a valutare quanto prescrive il comma 2 dell'art. 30 del DPR 380/2001 in merito all'allegazione del certificato di destinazione urbanistica

Sottoscritta digitalmente
Il Dirigente
Dott.ssa Anna Aiello

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. 7/03/2015 n. 82 e ss. mm. ii. (CAD). Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005

Au. 6



Pr/2022/885900
del 06/12/2022

All' Area Ambiente

Al Dipartimento Avvocatura
Servizio Difesa Giuridica Amministrative

e.p.c Al Segretario Generale

al Direttore Generale

Al Servizio Controlli Ambientali

Oggetto: Sentenza del TAR Campania n. 7386/21 sul ricorso proposto da Artedil srl contro Sindaco del Comune di Napoli - Commissario delegato per gli atti interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della Città di Napoli (ordinanza del Ministero dell'Interno n. 2509/1997) per l'ottemperanza della Sentenza n. 4687/17 e Sentenza n. 5840 del 5 dicembre 2020. Schema di accordo transattivo

Si riscontrano le note pg/2022/827942 , 53738 e 875534 di codesta Area Ambiente . In merito alla compatibilità dei flussi di cassa, effettuate le opportune verifiche, si esprime parere favorevole al pagamento dell'importo di € 465.743,07 in favore di Artedil srl relativo al trasferimento di proprietà del bene, indennità e risarcimento danno entro 90 giorni dall'atto di sottoscrizione dell'accordo transattivo .

La spesa trova copertura sul CAP 202121 art. 37 cod. Bil.09.05-2.02.01.09.014, Bilancio di Previsione 2022/2024, esercizio 2022.


Relativamente all'inquadramento della fattispecie quale debito fuori bilancio, si evidenzia che l' importo deriva dalla Sentenza 4687/2017 per la quale era stato nominato Commissario ad Acta, individuato nel Provveditore Interregionale delle OO.PP per la Campania e il Molise, con cui si è convenuto la definizione del procedimento.

Pertanto si ritiene , salvo diverso avviso del Dipartimento Avvocatura cui la presente note è del pari diretta, che la fattispecie rientri nei debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194 art. 1 lett. a) del D.lgs 267/2000.

Pr

Il Ragioniere Generale
dott.ssa Claudia Gargiulo

48



Firmato digitalmente da:


GIANFRANCO DENTALE
COMUNE DI NAPOLI

AU. 7

**Dipartimento Ragioneria
Servizio Cassa Finanza e Fiscalità**

Napoli, PG/2022/898923

**Area Ambiente
Il Responsabile**

Oggetto: –Sentenza del TAR Campania n. 7386/21 sul ricorso proposto da Artedil srl contro Sindaco del Comune di Napoli - Commissario delegato per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della Città di Napoli (ordinanza del Ministero dell'Interno n. 2509/1997) per l'ottemperanza della Sentenza n. 4687/17 e Sentenza n. 5840 del 5 dicembre 2020 – Schema accordo transattivo.

Si riscontra Vs richiesta di parere circa gli aspetti inerenti il regime impositivo degli importi da corrispondere alla Artedil S.r.l. in virtu' dello schema di accordo transattivo redatto da codesto servizio.

La proposta ipotizza il pagamento delle seguenti somme:

- € 157.200,00 quale valore della transazione per il trasferimento del bene. Tale importo è da assoggettarsi ad iva al 22% in quanto rappresenta il prezzo di cessione della proprietà di un bene strumentale da parte di un soggetto passivo di imposta;
- € 15.726,00 a titolo di danno non patrimoniale ex art. 42 bis DPR 327/2000. Tale importo ha natura di indennizzo del pregiudizio non patrimoniale subito dal proprietario e, pertanto, è non soggetto all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 15 Dpr 633/72;
- € 194.153,29 a titolo di danno da occupazione illegittima ex art. 42 bis Dpr 327/2000. Trattasi anche in questo caso di spese non soggette ad iva ex art. 15 Dpr 633/72;
- € 64.006,58 quale indennità da occupazione illegittima ex art. 50 Dpr 327/2000. Tali somme hanno carattere risarcitorio del danno derivante dalla mancata utilizzazione del bene da parte del proprietario come chiarito dalla Risoluzione MEF n. 260293/91 e, pertanto, non sono soggette ad iva ai sensi dell'art. 15 Dpr 633/72.

Tuttavia corre l'obbligo di precisare che con le successive risoluzioni n. 22/04 e n. 43/07 , l'Agenzia delle Entrate ha invitato a valutare caso per caso l'eventuale natura corrispettiva delle somme corrisposte per indennità di occupazione senza titolo avendo riguardo delle concrete modalità di svolgimento del rapporto e della concorde volontà manifestata dalle parti alla prosecuzione dell'occupazione.

49

Firmato digitalmente

Il Dirigente

Dott. Gianfranco Dentale



Avv. Andrea Abbamonte
Avv. Caterina Crieri
Avv. Massimo Falco
Avv. Giuliana Gaudioso
Avv. Monica Mazzioti di Celso
Avv. Raffaele Seccia

CONSULENTI
Avv. Mauro Fierro
Avv. Giovanna Fucci

Napoli, 13/12/2022

Spett.le
Comune di Napoli
Area Ambiente

alla c/a
Dott.ssa Roberta Sivo

inviata a mezzo p.e.c.
ambiente@pec.comune.napoli.it

p/c
Spett.le
Artedil S.r.l.

Trasmissione a mezzo mail

p/c
Egr. Ing.
Gaetano Lopresti

Trasmissione a mezzo mail

**Oggetto: Artedil S.r.l. c. Comune di Napoli
TAR Campania – Napoli Sez. V RG. 3152/2021 – BOZZA DI ACCORDO
TRANSATTIVO – riscontro nota PG/2022/0889368 del 7/12/2022**

Spett.le Comune di Napoli

in relazione all'atto pubblico amministrativo di transazione della vicenda espropriativa in oggetto rappresento la volontà della Artedil S.r.l., che di legge per conoscenza, di aderire alla proposta transattiva nei termini economici prospettati dall'Amministrazione.

Segnalo, solo, che nel suddetto atto, a pag. 2 dovranno essere eliminate dal rigo 20 al rigo 23 la seguente parole:

"ritenendo senza concreto riscontro la domanda di cui al punto precedente, benchè con nota PG 559773 del 13 luglio 2017 della Direzione Centrale Ambiente venisse



Avv. Andrea Abbamonte
Avv. Caterina Crieri
Avv. Massimo Falco
Avv. Giuliana Gaudio
Avv. Monica Mazziotti di Celso
Avv. Raffaele Seccia

CONSULENTI
Avv. Mauro Fierro
Avv. Giovanna Fucci

comunicato il valore venale unitario delle aree, definito a quella data in 73,40 euro/mq".

La Artedil S.r.l. non ha mai ritenuto non fondate le proprie pretese, non senza aggiungere che la nota prot. PG 559773 del 13/7/2017, è successiva anche allo stesso ricorso innanzi al TAR indicato nell'atto, con la conseguenza, che ai fini di una chiara visione della vicenda, avendo raggiunto accordo transattivo, si ritiene del tutto inutile il suddetto concetto espresso a pag. 2 dal rigo 20 al rigo 23 dell'atto transattivo.

Si resta in attesa di conoscere le modalità operative per la sottoscrizione dell'accordo.

Distinti saluti

Avv. Andrea Abbamonte





COMUNE DI NAPOLI
DIPARTIMENTO AVVOCATURA
 Difesa Giuridica Amministrativa

PG/2022/920736

All'Area Ambiente

Napoli il 20/12/22

E.P.C.

Al Segretario Generale

Al Direttore Generale

*Al Dirigente del Servizio Controlli Ambientali
 ed attuazione P.A.E.S. dell'Area Ambiente*

Oggetto: Sentenza del TAR Campania n. 7386/21 sul ricorso proposto da Artedil srl contro Sindaco del Comune di Napoli - Commissario delegato per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della Città di Napoli (ordinanza del Ministero dell'Interno n. 2509/1997) per l'ottemperanza della Sentenza n. 4687/17 e Sentenza n. 5840 del 5 dicembre 2020 – Schema accordo transattivo.

Con nota PG/2022/0905827 dell'Area Ambiente, del 14 dicembre 2022, si comunicava che lo Studio legale che assiste la società Artedil S.r.l. ha rappresentato la volontà di aderire alla proposta transattiva nei termini economici prospettati dall'Amministrazione chiedendo, però, di cassare un periodo riportato nella premessa dello schema transattivo proposto dall'Amministrazione.

Al riguardo si ritiene, così come evidenziato nella nota dell'Area Ambiente, che l'eliminazione del detto periodo, non incida, dal punto di vista giuridico, sulla completezza dell'Atto transattivo.

Con riferimento, invece, agli aspetti contabili della vicenda, come già comunicato con nota PG/2022/919793 del 20.12.22, questa Avvocatura non può esprimere un parere in quanto le valutazioni di merito nonché quelle tecniche e contabili esulano dalle competenze della scrivente.

Avv. Anna Ivana Furnari